

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4863	3 marzo 1999	OPERE SOCIALI
Concerne		

Legge che riforma l'Istituto delle assicurazioni sociali, di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 e di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LIAS)

Onorevole signora Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame la proposta di legge che riforma l'Istituto delle assicurazioni sociali, di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 e di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LIAS).

Il messaggio si pone i seguenti obiettivi:

- presentare la situazione attuale delle componenti dell'Istituto delle assicurazioni sociali dal punto di vista dell'autonomia nella gestione della legislazione federale e cantonale di sua competenza, delle risorse umane, finanziarie e infrastrutturali;
- riconoscere, in tutti i suoi aspetti, l'aziendalizzazione dell'Istituto stesso e le sue potenzialità future, come conclusione del progetto, iniziato nel mese di marzo del 1991, relativo alla gestione del cambiamento dell'IAS (aziendalizzazione);
- aggiornare le leggi cantonali di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 e alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959.

Indice

1. Situazione attuale dell'Istituto delle assicurazioni sociali	3
1.1. Interventi sinora effettuati.....	3
1.1.1. Riorganizzazione.....	3
1.1.2. Studio Price Waterhouse Management Consultants.....	3
1.1.3. Analisi sulla soddisfazione degli assicurati e dei collaboratori	4
1.1.4. Logistica	4
1.1.5. Sistemi informativi	4
1.2. Organizzazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali	5
1.2.1. Missione	5
1.2.2. Organizzazione amministrativa	7
1.2.3. Organizzazione giuridica.....	10
1.3. Autonomia giuridica e finanziaria dei diversi componenti dell'IAS.....	12
1.3.1. Cassa cantonale di compensazione AVS e compiti attribuiti.....	12
1.3.2. Cassa cantonale per gli assegni familiari	13
1.3.3. Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione	14
1.3.4. Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità.....	14
1.4. Autonomia operativa dei diversi componenti dell'IAS	14
1.4.1. Organizzazione	14
1.4.2. Gestione delle risorse umane	15
1.5. Sintesi	15
2. Evoluzione delle assicurazioni sociali	16
2.1. Prospettive di sviluppo delle assicurazioni sociali federali.....	16
2.1.1. IDA FiSo I/II.....	16
2.1.2. Perequazione finanziaria.....	16
2.1.3. Modifiche legislative	17
2.1.4. Collaborazione con terzi.....	17
2.2. Scelte strategiche del Cantone.....	18
2.2.1. Amministrazione 2000.....	18
2.2.2. Armonizzazione delle prestazioni sociali.....	18
3. Nuovo statuto dell'Istituto delle assicurazioni sociali.....	18
3.1. Scenari possibili	18
3.1.1. Autonomizzazione.....	18
3.1.2. Aziendalizzazione	19
3.1.3. Privatizzazione	20
3.2. Proposta	20
3.3. Motivi dell'aziendalizzazione	21
3.3.1. In generale	21
3.3.2. Motivi.....	21
3.4. Nuova organizzazione dell'Istituto	22
3.5. Soluzione in altri Cantoni	23
3.6. Il nuovo Istituto delle assicurazioni sociali	23
3.6.1. Suddivisione dei compiti federali tra Confederazione e IAS.....	23
3.6.2. Suddivisione dei compiti cantonali tra Cantone e IAS	25
3.6.3. Modifiche dell'aspetto istituzionale	27
3.6.4. Cambiamenti organizzativi	28
3.7. Opportunità e rischi dell'aziendalizzazione	30
3.7.1. In generale	30
3.7.2. Per la Confederazione	31
3.7.3. Per il Cantone	31
3.7.4. Per l'Istituto	33
3.7.5. Per l'assicurato.....	34
4. Aggiornamento leggi cantonali di applicazione	35
4.1. Decreto legge LAVS.....	35
4.2. Legge d'applicazione LAI	35
5. Rapporto con le linee direttive e con il piano finanziario.....	35
5.1. Linee direttive.....	35
5.2. Piano finanziario.....	35
6. Commento del disegno di legge	35
7. Disegno di legge	52

1. SITUAZIONE ATTUALE DELL'ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

In questo capitolo vengono presentati gli interventi di tipo organizzativo effettuati negli ultimi anni e la situazione attuale dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

1.1 Interventi sinora effettuati

Parecchi interventi sono stati effettuati negli ultimi anni allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Istituto. Tra i principali si segnalano i seguenti.

1.1.1 Riorganizzazione

a) Prima fase

Nell'autunno del 1991 il Consiglio di Stato approvava una proposta di riorganizzazione che conteneva i seguenti cambiamenti significativi:

- creazione dei servizi centrali, subordinati in parte all'aggiunto e sostituto del direttore;
- creazione dell'Ufficio assicurazione malattia. È interessante segnalare che le modalità di gestione di questo compito possono essere considerate quale primo esperimento di gestione di compiti pubblici tramite "mandato di prestazione", considerato che l'attività dell'ufficio viene finanziata dal 1992 tramite un budget globale definito annualmente in sede di preventivo.

Nel contempo, già prima della riforma organizzativa detta del Lago d'Orta, che ha creato la struttura attuale dell'Amministrazione cantonale (5 dipartimenti con 3 divisioni ciascuno), alla Sezione delle assicurazioni sociali era stato cambiato il nome in Istituto cantonale delle assicurazioni sociali (ICAS). Questo cambiamento di nome è stato voluto dalla direzione della Sezione, ed approvato dal Consiglio di Stato, per marcare la diversità rispetto alle altre sezioni esistenti. Diversità che si caratterizza soprattutto nell'ampia autonomia istituzionale, organizzativa e finanziaria degli enti che compongono l'Istituto.

b) Seconda fase

Lo studio, realizzato da un gruppo di lavoro interno che ha presentato il suo rapporto alla fine del 1995, ha proposto una nuova struttura organizzativa, l'introduzione di alcune nuove funzioni e altri interventi organizzativi riguardanti i metodi di lavoro.

Le proposte sono state approvate dal Consiglio di Stato nel mese di luglio del 1996. La struttura proposta ed attuata viene spiegata nei dettagli nel capitolo 0.

1.1.2 Studio Price Waterhouse Management Consultants

Nel novembre del 1992 la società ha presentato i risultati di uno studio, chiesto dalla Direzione dell'Istituto, che aveva come obiettivi:

- l'analisi delle procedure e dei flussi di lavoro attuali;
- la verifica dei fattori e dei livelli motivazionali esistenti;
- l'analisi qualitativa del personale.

Questo studio, effettuato allo scopo di razionalizzare le procedure di lavoro, di migliorare la motivazione del personale e di migliorare la qualità del lavoro conteneva, oltre ad un'approfondita analisi delle procedure e dei flussi di lavoro, delle raccomandazioni gestionali che sono state, nel frattempo, applicate.

1.1.3 Analisi sulla soddisfazione degli assicurati e dei collaboratori

Nella seconda metà del 1995 l'Istituto ha realizzato uno studio interno che intendeva verificare il grado di soddisfazione degli utenti (contribuenti e beneficiari di prestazioni) e del personale.

Questa indagine, realizzata con interviste telefoniche ad un campione di 4'500 clienti e con un questionario riempito in modo anonimo da tutti i collaboratori, ha indicato che esiste in generale un buon grado di soddisfazione.

1.1.4 Logistica

La crescita del volume di attività, l'attribuzione di nuovi compiti e le modifiche di legge, che hanno portato alla creazione di due nuovi uffici (l'Ufficio dell'assicurazione malattia nel 1991 e l'Ufficio dell'assicurazione invalidità nel 1994) hanno imposto all'Istituto delle assicurazioni sociali la ricerca di sbocchi logistici al di fuori della sua sede tradizionale di Viale Officina 6, con la conseguente perdita dei contatti e delle sinergie date da una sede unica.

La Direzione dell'Istituto ha quindi iniziato la ricerca di una soluzione atta a risolvere in modo ottimale questo problema e, dopo la valutazione di diverse alternative, ha scelto lo stabile amministrativo in via Ghiringhelli 15a.

Gli obiettivi generali possono essere riassunti come segue:

- massima flessibilità;
- possibilità di crescita;
- separazione degli spazi di lavoro dei collaboratori da quelli riservati agli utenti;
- spazi di lavoro gradevoli.

Tutti i collaboratori dell'Istituto (circa 170) sono, dal mese di giugno del 1997, installati nel nuovo edificio e dispongono di spazi di lavoro confortevoli e luminosi, inseriti in un ambiente senza dubbio gradevole.

Dal punto di vista tecnico lo stabile è stato dotato di tutte le tecnologie indispensabili (cablaggio informatico e telefonico strutturato, gestione intelligente dell'impianto elettrico e della ventilazione, impianto di spegnimento incendi e di rilevamento acqua, impianto d'allarme) e dispone anche di un impianto di raffrescamento dell'aria.

Dal mese di giugno del 1998, l'Istituto ha aperto uno sportello a Lugano, presso la sede dell'Ufficio regionale di collocamento. Lo scopo è quello di migliorare il servizio e la consulenza ai disoccupati in merito alle assicurazioni sociali.

1.1.5 Sistemi informativi

La necessità per l'Istituto delle assicurazioni sociali di disporre di soluzioni informatiche d'avanguardia non è evidentemente da dimostrare. Oggi più che mai appare infatti impossibile tenere il passo dei cambiamenti in corso (legislativi e non) senza l'ausilio di apparecchiature e applicazioni che sostituiscano, o quantomeno supportino adeguatamente, il lavoro manuale.

È però possibile ed auspicabile porsi, a scadenze più o meno brevi, degli interrogativi riguardanti le modalità e i costi con cui queste soluzioni informatiche vengono messe in atto.

A questo scopo è stato istituito, nell'autunno del 1995, un gruppo di lavoro apposito, incaricato di verificare l'organizzazione informatica dell'Istituto delle assicurazioni sociali, valutare differenti ipotesi per l'organizzazione futura e proporre una strategia informatica.

L'analisi ha portato alla definizione della strategia informatica a medio termine dell'IAS, che può essere riassunta nel modo seguente:

Produzione:

- tutte le attività di produzione (stampa, imbustamento, spedizione, modulistica) dell'IAS vengono gradualmente affidate al Centro cantonale d'informatica (outsourcing), con il quale verrà definito un mandato di prestazione;

Sviluppo:

- le applicazioni di competenza federale (AVS, AI, IPG, IGAI, assegni familiari agricoli), gestite dalla Cassa cantonale di compensazione AVS, continueranno ad essere sviluppate da una ditta esterna (outsourcing) e in collaborazione con altre casse di compensazione nell'ambito di un gruppo di interesse o dal CCI, secondo accordi particolari;
- le applicazioni gestite in collaborazione con l'UFSEL - ex UFIAML - (Cassa cantonale di assicurazione disoccupazione) o l'UFAS (Ufficio assicurazione invalidità) faranno capo alle soluzioni obbligate (SIPAC per l'Assicurazione disoccupazione) o concordate (GILAI per l'Assicurazione invalidità).
- le applicazioni di competenza cantonale (prestazioni complementari, assegni familiari cantonali, assicurazione malattia) verranno, come sinora, sviluppate dal CCI, facendo eventualmente capo agli strumenti di sviluppo utilizzati dall'IAS;

Manutenzione e informatica individuale:

- gestite autonomamente dall'IAS con il suo Servizio informatica.

Acquisita questa impostazione strategica, l'Istituto delle assicurazioni sociali è quindi molto interessato all'impostazione del progetto relativo al Centro cantonale di informatica, nell'ambito del programma Amministrazione 2000. A dipendenza dei nuovi spazi di manovra che il CCI potrà utilizzare quale azienda outsourcing dell'IAS, potranno essere ulteriormente modificate strategie e compiti affidati al Centro cantonale d'informatica.

1.2 Organizzazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali

Una delle prime fasi della gestione del cambiamento dell'IAS avviata nel 1991 è stata quella di definire la sua missione e quella delle unità organizzative che lo compongono.

1.2.1 Missione

L'Istituto riunisce diversi enti e servizi autonomi con personalità giuridica propria:

- la Cassa cantonale di compensazione AVS, che amministra e gestisce a sua volta:
 - la cassa cantonale di assicurazione disoccupazione;
 - la cassa cantonale per gli assegni famigliari;
 - gli assegni famigliari agricoli;

- . le prestazioni complementari;
- . l'assicurazione malattia;
- la Cassa cantonale per gli assegni familiari;
- la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione;
- l'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità.

L'Istituto collabora con la Confederazione, in particolare con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL), con le Conferenze delle casse cantonali di compensazione AVS, disoccupazione e degli uffici cantonali dell'assicurazione invalidità, con le commissioni ed i gruppi federali che si interessano all'AVS, all'AI, all'assicurazione malattia e alle altre assicurazioni sociali.

Nella sua qualità di Divisione del Dipartimento delle opere sociali, l'Istituto svolge pure un compito di pianificazione e sorveglianza nell'ambito delle competenze cantonali per le assicurazioni sociali.

La missione attuale dell'Istituto delle assicurazioni sociali è quella di partecipare all'elaborazione ed applicare la sicurezza sociale che gli è conferita.

Concretamente, la sua missione consiste nel:

- prelevamento dei contributi sociali,
- l'erogazione di prestazioni sociali,
- la consulenza all'utenza,

di sua spettanza in virtù della legislazione federale e cantonale.

In particolare applica le seguenti leggi federali:


- sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS);
- sull'assicurazione invalidità (LAI);
- sull'indennità per la perdita di guadagno in caso di servizio militare e civile (LIPG);
- sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC);
- sull'assicurazione contro le malattie (LAMal);
- sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI);
- sugli assegni familiari agricoli federali;
- sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (LAINF) e sulla previdenza professionale obbligatoria (LPP), limitatamente al controllo dell'obbligo assicurativo;

e cantonali:

- legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF);
- legge d'applicazione alla legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LAPC);
- legge d'applicazione alla legge federale sull'assicurazione contro le malattie (LCAMal);
- legge sul servizio medico nelle zone di montagna (LMont);
- legge sull'aiuto alle vittime di reati (LAV), per quanto attiene al calcolo delle indennità.

1.2.2 Organizzazione amministrativa

L'organizzazione amministrativa dell'Istituto delle assicurazioni sociali è di tipo *lean organisation* ed è sintetizzata dall'organigramma seguente:



Di seguito indichiamo i compiti delle diverse unità amministrative che lo compongono.

a) Servizi centrali

I servizi centrali, che sono affidati alla responsabilità del Vicedirettore, raggruppano i settori che sono al servizio delle altre unità e della Direzione dell'Istituto, eseguendo dei compiti legati ai settori del personale, della logistica, dell'informatica, della contabilità e della consulenza giuridica. Il servizio giuridico si occupa inoltre, su mandato diretto dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, della gestione degli incarti di regresso verso terzi responsabili per il Cantone Ticino (artt. 48 ter e segg. LAVS e art. 52 LAI).

b) Ufficio dei contributi

Si occupa in particolare di:

- procedere all'affiliazione e alla determinazione dei contributi di tutte le persone, fisiche e giuridiche, tenute al pagamento dei contributi sociali secondo la legislazione federale (AVS, AI, IPG, Disoccupazione, Assegni familiari agricoli) e cantonale (assegni familiari);
- gestire il pagamento dei contributi e le relative pratiche per l'incasso forzato di tutti gli affiliati e i conti individuali di tutti gli assicurati;
- effettuare la revisione e la consulenza dei datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione AVS e delle agenzie comunali AVS, nonché la vigilanza sulle affiliazioni della Legge sulla previdenza professionale (LPP) e della Legge sull'assicurazione infortuni (LAINF);

L'ufficio è suddiviso in tre servizi:

- il Servizio affiliazioni e contributi si occupa dell'affiliazione degli assicurati (datori di lavoro, indipendenti e persone senza attività lucrativa) e della fissazione dei contributi;
- il Servizio conti tratta la gestione corrente dei contributi (emissione e incassi), la gestione dei conti individuali degli assicurati presso la Cassa cantonale di compensazione AVS e la contabilità affiliati;
- il Servizio incassi si occupa degli incassi forzati (procedura esecutiva) e, in collaborazione con il Servizio giuridico, della procedura di risarcimento danni nei confronti degli amministratori di società che hanno causato un danno all'AVS e dei procedimenti penali.

L'ispettorato si suddivide pure in due gruppi: il primo procede alle revisioni periodiche obbligatorie previste dalla legge per i datori di lavoro, degli accertamenti in caso di moratorie concordatarie, fallimenti, scioglimento di società e cambiamenti di cassa, il secondo delle revisioni delle agenzie comunali AVS.

c) Ufficio delle prestazioni

Ha quale scopo principale quello di trattare le richieste di prestazioni presentate dagli assicurati e di provvedere alla decisione ed all'eventuale pagamento.

Si occupa delle prestazioni di tutte le assicurazioni sociali e meglio:

- delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS);
- delle rendite dell'assicurazione invalidità (AI);
- delle indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità (IGAI);
- degli assegni per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI;
- delle prestazioni complementari alla rendita dell'AVS e dell'AI (PC);
- del rimborso delle spese di malattia nell'ambito delle PC;
- degli assegni familiari cantonali ai salariati (AFC);
- degli assegni integrativi e di prima infanzia;
- degli assegni familiari federali nell'agricoltura (AFF);
- delle indennità per perdita di guadagno ai militari (IPG);
- dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'indennità per insolvenza (AD);
- del calcolo delle indennità alle vittime di reati (AV).

L'ufficio è suddiviso in tre servizi:

- il Servizio rendite e indennità si occupa del calcolo e del pagamento delle rendite e delle indennità che dipendono dalla legislazione federale;
- il Servizio prestazioni complementari e assegni familiari tratta le prestazioni legate ai cosiddetti redditi di complemento;
- il Servizio disoccupazione si occupa degli aspetti assicurativi relativi alla legge federale e delle indennità per insolvenza (compito delle casse cantonali).

d) Ufficio dell'assicurazione invalidità

Ha quale scopo principale quello di procedere in modo autonomo e per l'intero territorio cantonale, in ossequio alle disposizioni legali federali vigenti, all'esame delle domande riguardanti l'assicurazione invalidità, garantendo l'evasione rapida e equa delle pratiche,

coinvolgendo tutti i servizi esterni ed interni. L'ufficio si occupa di tutte le prestazioni dell'assicurazione invalidità e meglio:

- dei provvedimenti sanitari d'integrazione;
- dei provvedimenti professionali d'integrazione (orientamento professionale, prima formazione professionale, riformazione professionale);
- dell'istruzione scolastica speciale e dei provvedimenti pedagogico-terapeutici;
- del sussidio d'assistenza per minorenni grandi invalidi;
- dei mezzi ausiliari dell'AI;
- del rimborso delle spese di viaggio;
- delle indennità giornaliere;
- dell'assegno per grandi invalidi dell'AI;
- delle rendite d'invalidità (determinazione del grado di invalidità).

Inoltre, l'ufficio si occupa delle seguenti prestazioni previste dalla Legge sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti (LAVS):

- i mezzi ausiliari AVS;
- l'assegno per grandi invalidi della LAVS.

In virtù del domicilio degli assicurati, sono stati creati dei gruppi pluridisciplinari che si occupano di tutte le domande di prestazioni provenienti da assicurati, suddivisi per regione.

Gli specialisti in orientamento professionale hanno il compito specifico di studiare la reintegrazione professionale degli invalidi. Gli assistenti sociali si occupano delle inchieste a domicilio per l'assegnazione di rendite d'invalidità per casalinghe, di assegni per grandi invalidi (minorenni ed adulti) e di cure a domicilio e, in caso di necessità, di inchieste per indipendenti.

Nella struttura dell'ufficio figurano anche un medico ed un giurista specialmente formati nel campo dell'assicurazione invalidità.

e) Ufficio dell'assicurazione malattia

Applica l'assicurazione contro le malattie - e in particolare l'assicurazione sociale contro le malattie - giusta il diritto federale e cantonale in materia.

Si occupa in particolare:

- del controllo dell'obbligo assicurativo;
- della gestione dei sussidi individuali agli assicurati;
- delle convenzioni tariffali tra gli assicuratori ed i fornitori di prestazioni;
- dell'allestimento dei conteggi di partecipazione finanziaria dei Comuni;
- dell'analisi dell'evoluzione dei costi della malattia e dei premi assicurativi;
- della gestione delle indennità ai medici di montagna;
- della gestione delle commissioni paritetiche previste dalle convenzioni;
- di fornire pareri e consulenza agli assicurati, alle casse malattia, agli enti pubblici, ai fornitori di prestazioni;
- della consulenza agli assicurati e ai fornitori di prestazione nell'ambito dell'ospedalizzazione fuori cantone (in collaborazione con l'EOC);
- di eseguire compiti particolari, in campo assicurativo e sanitario, su indicazione del Dipartimento delle opere sociali e partecipare alle commissioni nazionali relative all'assicurazione malattia.


1.2.3 Organizzazione giuridica

a) Istituto delle assicurazioni sociali

L'Istituto delle assicurazioni sociali ha una sua struttura giuridica vincolante perché, pur essendo amministrativamente una divisione del Dipartimento delle opere sociali, riunisce diversi enti e servizi autonomi con personalità giuridica propria.

L'IAS, struttura di coordinamento delle attività e delle sinergie, non è un ente; lo sono per contro le strutture che lo compongono.

L'organigramma seguente mostra questa situazione:



Alla Cassa cantonale di compensazione AVS, oltre alla gestione della Cassa cantonale assegni familiari e della Cassa cantonale di assicurazione disoccupazione, è stata attribuita, giusta l'art. 63 cpv. 4 LAVS, la gestione:

- delle prestazioni complementari;
- degli assegni familiari federali agricoli;
- dell'assicurazione malattia.

La tabella seguente mostra la ripartizione delle unità, dei contributi incassati e delle prestazioni versate dall'IAS, secondo la ripartizione giuridica:

	Unità (media 1998)	Contributi assicurativi (1998)	Prestazioni (1998)
Totale IAS	158.78	682'037'231.40	1'255'269'394.55
Cassa di compensazione AVS	89,74	477'333'900.15	926'409'336.60
AVS e IPG	59.00	476'974'600.10	658'396'804.50
Assegni familiari agricoli	1.00	359'300.05	1'176'128.05
Prestazioni complementari	12.62		141'183'163.90
Assicurazione malattia	17.12		125'653'240.15
Cassa assegni familiari	18.08	86'251'153.35	77'890'841.70
Assegno di base e di formazione	10.59	74'888'469.70	64'154'563.70
Assegno integrativo	5.92	11'362'683.65	11'080'855.00
Assegno di prima infanzia	1.57		2'655'423.00
Cassa cantonale disoccupazione	12.01	118'452'177.90¹	51'047'729.25
Ufficio assicurazione invalidità	38.95		199'921'487.00²

b) Agenzie comunali AVS

La legge federale, all'art. 65 cpv. 2 stabilisce che "Di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un'agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere istituita un'agenzia unica per più Comuni."

Il decreto legislativo cantonale di applicazione, all'art. 3, prevede che "In ogni comune del Cantone è istituita un'agenzia comunale della cassa. La gestione dell'agenzia è affidata ad un gerente nominato dal municipio a norma della legge organica comunale, e sotto la sua sorveglianza e responsabilità."

I compiti³ delle agenzie, sempre secondo il vecchio decreto legislativo, sono i seguenti:

- provvedono a rimettere i moduli e le comunicazioni che li concernono alle persone tenute a pagare i contributi ed agli assicurati nel territorio del comune;
- *ricevono i conteggi e riscuotono le quote da parte di determinate categorie di persone ed assicurati, come alle particolari istruzioni emanate dalla direzione della cassa;*
- *si assicurano che tutte le persone tenute a pagare le quote e tutti gli assicurati nel comune affiliati alla cassa siano in regola con i versamenti, diffidano i ritardatari ed informano la direzione della cassa. A questo scopo esse tengono un elenco di tutte le persone astrette a pagare le quote e di tutti gli assicurati, compresi quelli che sono affiliati ad un'altra cassa;*
- *tengono la registrazione delle loro entrate conformemente alle istruzioni della direzione della cassa e ogni mese, all'atto della presentazione delle distinte, versano alla cassa gli importi percepiti;*
- forniscono agli interessati le necessarie informazioni;
- collaborano alla riunione dei documenti necessari per la determinazione delle rendite;
- collaborano all'istruttoria necessaria alla determinazione del reddito delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e di quelle che non esercitano un'attività lucrativa;
- collaborano all'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare i contributi.

¹ Incassati tramite la Cassa di compensazione AVS

² Rendite, indennità giornaliera AI e misure attive

³ Le voci evidenziate in corsivo sono i compiti che non vengono più effettuati

Nel tempo i compiti affidati alle agenzie sono stati modificati e quelli attuali non corrispondono quindi più esattamente a quelli previsti dal DL. In particolare sono state tolte alle agenzie e trasferite alla cassa tutte le attività riguardanti l'incasso dei contributi e sono stati attribuiti altri compiti riguardanti l'applicazione delle prestazioni complementari e degli assegni familiari.

Nel 1991 l'Istituto, tramite la Cassa cantonale di compensazione AVS, ha elaborato una guida, costantemente aggiornata, per le agenzie comunali AVS, che considera i compiti e i cambiamenti intervenuti nel corso degli anni.

1.3 Autonomia giuridica e finanziaria dei diversi componenti dell'IAS

1.3.1 Cassa cantonale di compensazione AVS e compiti attribuiti

La gestione finanziaria, ad eccezione dei costi assunti dal Cantone e dai comuni (centro costo 210 della contabilità del Cantone) non soggiace alla legge cantonale sulla gestione finanziaria, bensì alle specifiche legislazioni federali e cantonali (LAVS, LAI, LADI, LIPG, LAF).

a) AVS

La cassa cantonale di compensazione AVS è un ente di diritto pubblico con personalità propria e compiti specifici (come la Banca dello Stato del Cantone Ticino). In effetti, giusta l'art. 61 cpv. 1 LAVS, "ogni cantone istituisce, con decreto speciale, una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo di diritto pubblico". Il nostro cantone lo ha fatto con il decreto legislativo di applicazione della LAVS del 28 gennaio 1948.

Con il concetto "ente autonomo" la Confederazione obbligò i cantoni ad istituire enti indipendenti dall'Amministrazione cantonale, che fossero capaci di ossequiare senza problemi e controindicazioni alle direttive impartite dal Consiglio federale. In quanto tale, la cassa cantonale di compensazione non soggiace pertanto al potere gerarchico del Consiglio di Stato, ma unicamente alla sua sorveglianza (cfr. STF 101 V 25/7).

Le casse AVS sono quindi degli enti autonomi che devono eseguire dei compiti ricevuti dalla Confederazione.

La gestione amministrativa, che si estende alla completa gestione aziendale ed annovera la pianificazione, l'organizzazione, il personale, la conduzione, il coordinamento ed il controllo, è pertanto di competenza del direttore della cassa. Egli ha il compito e l'obbligo di determinare gli obiettivi della sua gestione e, per la loro realizzazione, dispone dei mezzi finanziari e personali necessari. La Cassa cantonale di compensazione è inoltre sottoposta alla vigilanza della sua Commissione di vigilanza, composta da 5 membri e presieduta dal Direttore del Dipartimento delle opere sociali.

Il finanziamento delle attività (spese di amministrazione) è garantito dal prelevamento di un contributo speciale sui contributi incassati. In questo senso si richiama l'art. 69 LAVS, l'ordinanza federale sui sussidi alle spese di amministrazione alle Casse cantonali di compensazione dell'AVS del 30 novembre 1982, l'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS dell'11 ottobre 1972 e l'art. 92 cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982.

b) Indennità per perdita di guadagno

La legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile del 25 settembre 1952 viene applicata, giusta l'art. 21 della legge stessa, dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Per la copertura delle spese di amministrazione è applicabile l'art. 69 della LAVS (art. 22 LIPG).

c) Prestazioni complementari

La legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 19 marzo 1965, all'art. 6, concede ai Cantoni la facoltà di designare gli organi di applicazione. Il Cantone Ticino lo ha ribadito con la nuova Legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1997 (LAPC), all'art. 5, riconfermando la cassa cantonale di compensazione AVS.

Le spese di amministrazione derivanti alla cassa cantonale di compensazione per l'applicazione della legge sono coperte dal Cantone (art. 12 LAPC).

d) Assicurazione malattia

Le competenze riguardanti la Legge sull'assicurazione malattia sono state riaffidate alla Cassa cantonale di compensazione AVS dalla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (art. 3 cpv. 2 LCAMal).

Il Cantone si assume le spese amministrative tramite un budget globale negoziato annualmente nell'ambito della definizione dei preventivi del Cantone.

e) Assegni familiari federali agricoli

La Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura del 20 giugno 1952 attribuisce alle casse cantonali di compensazione (art. 13) il compito di fissare e di versare gli assegni familiari, nonché di riscuotere i contributi dei datori di lavoro.

Per la copertura delle spese di amministrazione della gestione dei lavoratori agricoli è applicabile l'art. 69 della LAVS (art. 18 LAFA).

Le spese di amministrazione della gestione dei piccoli contadini sono integralmente rimborsate dalla Confederazione.

1.3.2 Cassa cantonale per gli assegni familiari

La Cassa cantonale per gli assegni familiari è, secondo l'art. 49 cpv. 1 della nuova Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996, una corporazione di diritto pubblico. Il cpv. 2 dello stesso articolo affida l'amministrazione della stessa alla Cassa cantonale di compensazione AVS.

Il finanziamento delle spese amministrative è garantito da un contributo prelevato presso i datori di lavoro e le casse per gli assegni familiari (artt. 58 cpv. 1, 59 cpv. 2 e 60 cpv. 2 LAF).

1.3.3 Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione

La Cassa cantonale di assicurazione disoccupazione è istituita dall'art. 77 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI). La stessa non ha personalità giuridica propria, ma tratta con l'esterno in nome proprio e ha capacità di stare in giudizio (art. 79 cpv. 2 LADI). Il Regolamento della legge sul sostegno all'occupazione e ai disoccupati del 9 marzo 1994 (Lrilocc) con l'art. 4 cpv. 1, subordina la Cassa cantonale di assicurazione disoccupazione alla Cassa cantonale di compensazione AVS.

Il finanziamento è regolato dall'art. 92 cpv. 5 LADI e dall'Ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione del 12 febbraio 1986.

1.3.4 Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

La Legge federale sull'assicurazione invalidità del 19 giugno 1959 (LAI) ha chiesto ai Cantoni, con la modifica del 22 marzo 1991 (art. 54 cpv. 1) l'istituzione di un ufficio AI indipendente. Il Cantone Ticino lo ha fatto con la Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 (art. 1 cpv. 2) istituendo, nell'ambito dell'Istituto delle assicurazioni sociali, l'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità. L'Ufficio AI è un servizio amministrativo con personalità giuridica propria.

Gli articoli 67 LAI, 93 bis OAI e 10 della legge cantonale di applicazione stabiliscono che l'assicurazione federale per l'invalidità rimborsa all'Ufficio, previa approvazione dell'UFAS, le spese di esercizio.

1.4 Autonomia operativa dei diversi componenti dell'IAS

Anche per l'organizzazione e la gestione delle risorse umane l'autonomia degli enti e servizi che compongono l'Istituto delle assicurazioni sociali è giuridicamente riconosciuta (vedi 0). Questa autonomia non è però mai stata applicata dal profilo amministrativo, perché l'Istituto viene considerato come una normale divisione, dimenticando che questa particolare divisione è composta da enti e servizi autonomi. La conseguenza di questo mancato riconoscimento di fatto dell'autonomia, sempre difesa dall'IAS e dagli enti e servizi che lo compongono, è la violazione delle leggi federali e cantonali interessate e richiede un chiarimento formale dal profilo istituzionale. Il fatto di dover negoziare le soluzioni di volta in volta con il Consiglio di Stato – che è pure Autorità di vigilanza dell'Istituto – non è infatti soddisfacente né dal profilo gestionale, né tantomeno da quello istituzionale.

1.4.1 Organizzazione

Dal punto di vista organizzativo, la 3a revisione della Legge federale AI ha consentito di disciplinare, con la legge cantonale di applicazione, l'Ufficio cantonale dell'assicurazione per l'invalidità. Al fine di attivare le importanti sinergie esistenti con le altre assicurazioni sociali (confermate dai costi di gestione AI più bassi in Svizzera), e perché non poteva essere attribuito alla Cassa cantonale di compensazione AVS (giusta la 3a revisione), esso è stato collocato nell'Istituto delle assicurazioni sociali.

Gli altri settori si trovano, per contro, nella medesima situazione della Cassa cantonale di compensazione AVS a cui, come abbiamo visto, sono stati attribuiti.

1.4.2 Gestione delle risorse umane

La situazione attuale, dal punto della gestione delle risorse umane, è abbastanza complessa e burocratica.

Legalmente, per la Cassa cantonale AVS e per le entità ad essa sottoposte (Cassa cantonale per gli assegni familiari, Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Ufficio assicurazione malattia) esiste una lacuna legislativa relativa all'ordinamento dei suoi collaboratori. La LORD e la Lstip non sono direttamente applicabili, perché l'art. 1 LORD esclude dal suo campo di applicazione le corporazioni di diritto pubblico. Ritenuto che la Cassa cantonale AVS non ha mai adottato un proprio regolamento organico e che i rapporti fra la stessa ed i propri dipendenti sono retti dal diritto pubblico, si sono comunque sempre applicate per analogia le norme della LORD e della Lstip a titolo di diritto pubblico suppletivo.

Dal profilo amministrativo invece, visto che l'Istituto è una divisione del DOS, non vi sono problemi.

I collaboratori dell'IAS sono quindi parificati a quelli dell'Amministrazione cantonale

1.5 Sintesi

Le componenti dell'Istituto delle assicurazioni sociali godono, da una parte, di una completa autonomia giuridica e finanziaria, che è loro riconosciuta. In particolare, dal profilo finanziario:

- La Cassa cantonale di compensazione AVS è finanziata mediante il contributo per le spese amministrative, prelevato sui contributi dei datori di lavoro, degli indipendenti e delle persone senza attività lucrativa. Con lo stesso sistema vengono finanziati le indennità per perdita di guadagno e gli assegni federali agricoli.
- Le prestazioni complementari sono finanziate dal cantone, mediante l'utilizzo per le spese amministrative di una parte dell'importo messo a disposizione per le prestazioni.
- L'assicurazione malattia è finanziata dal cantone tramite il conto 210.318.20 Spese di gestione assicurazione malattia (mandati a terzi).
- La Cassa cantonale per gli assegni familiari è finanziata dal contributo per le spese amministrative, prelevato dai datori di lavoro e dalle casse per gli assegni familiari.
- La Cassa cantonale di assicurazione disoccupazione è finanziata dal fondo AD tramite l'UFSEL, mediante la negoziazione di un budget annuale.
- L'Ufficio assicurazione invalidità è finanziato dal fondo AI tramite l'UFAS, mediante la negoziazione di un budget annuale.

Dall'altra parte il mancato riconoscimento dell'autonomia operativa, in particolare nell'ambito della gestione delle risorse umane, crea problemi, perché spesso le direttive dell'Amministrazione cantonale entrano in conflitto con le esigenze di flessibilità dell'Istituto ed in particolare con quelli della Cassa cantonale di compensazione AVS. La persistenza nell'Amministrazione cantonale di importanti elementi di rigidità del sistema, in particolare nell'allocazione delle risorse e nella mobilità, non potrebbero già oggi essere opposte alla Cassa cantonale di compensazione AVS, che gestisce pure gli altri enti o servizi dell'IAS (eccettuato l'UAI). Questa situazione incide negativamente sulla Cassa e sull'adempimento

mento dei compiti che le sono affidati dalla legislazione federale e cantonale. L'imposizione di questo rigido sistema viola inoltre gli impegni legali che la Cassa ha nei confronti della Confederazione, autorità alla quale deve rendere conto. Queste medesime osservazioni valgono per l'Ufficio AI.

2. EVOLUZIONE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

Le sfide future alle quali deve rispondere la sicurezza sociale svizzera presuppongono strutture efficienti e nuove modalità di intervento operativo, usufruendo di uno degli elementi fondamentali del nostro Stato: il federalismo.

2.1 Prospettive di sviluppo delle assicurazioni sociali federali

2.1.1 IDA FiSo I/II

Il Consiglio federale ha incaricato due gruppi di lavoro interdipartimentali di elaborare scenari di sviluppo (IDA FiSo1) e di consolidamento (IDA FiSo2) delle assicurazioni sociali a medio-lungo termine, con l'obiettivo di indicare le tendenze, i problemi e le alternative di soluzione a fronte dell'esigenza di assicurare la copertura finanziaria del sistema di sicurezza sociale svizzero.

Le riflessioni emerse dai lavori dei gruppi IDA FiSo 1 e 2 hanno mostrato l'esigenza di intervenire a livello legislativo per correggere gli squilibri strutturali delle assicurazioni sociali, con lo scopo di garantirne la copertura finanziaria a medio-lungo termine.

Le riforme necessarie, sia a livello di prestazioni che a livello di finanziamento, sono di competenza federale.

2.1.2 *Perequazione finanziaria*

Il progetto di riforma del sistema di perequazione finanziaria fra Confederazione e Cantoni è uno degli elementi essenziali della strategia di risanamento delle finanze della Confederazione con obiettivo 2001. Il progetto ha importanti implicazioni a livello finanziario, ma prevede pure riforme radicali a livello di ripartizione dei compiti fra i due livelli istituzionali (Confederazione e Cantoni) e a livello di modalità di delega ed esecuzione di compiti oggi gestiti essenzialmente in regime di autonomia dall'Amministrazione federale.

Il progetto si trova nella parte conclusiva della seconda fase. A breve termine dovrebbe aver luogo la procedura di consultazione sulle proposte della Direzione di progetto. In seguito dovrebbe essere redatto il messaggio del Consiglio federale, in modo tale da poter avviare l'iter parlamentare e le relative consultazioni popolari nel biennio 2000-2001.

L'entrata in vigore delle proposte è prevedibile, secondo un calendario scaglionato, per il 2004.

Le possibili implicazioni principali per l'IAS, in una prospettiva di medio termine, possono essere riassunte come segue:

- assunzione completa (decisionale, esecutiva e finanziaria) della responsabilità per le prestazioni individuali dell'AVS e AI da parte della Confederazione. Le prestazioni collettive (sussidi alle organizzazioni ed alle istituzioni) verrebbero per contro

integralmente assegnate ai Cantoni, ad eccezione di compiti particolari di portata nazionale;

- adozione di nuovi modelli e strumenti operativi per la gestione decentralizzata (federalismo d'esecuzione) dei compiti federali (mandati di prestazione, budget globale, finanziamenti autonomi, controlling, monitoring);
- suddivisione delle competenze nel settore dell'assicurazione malattia e delle prestazioni complementari AVS/AI;
- soluzione federale per gli assegni familiari di base;
- rapporti tra Casse di compensazione cantonali e professionali (convivenza, esclusività, "mandato con esclusività geografica", altre forme).

2.1.3 Modifiche legislative

La modifica delle leggi federali di competenza dell'IAS, come pure l'attribuzione di nuovi compiti all'IAS ne condizioneranno l'attività e lo sviluppo futuri.

In particolare dovranno essere considerate:

- le modifiche della legislazione federale sull'AVS (11a revisione) ed eventuali ripercussioni sulle prestazioni complementari;
- le modifiche della legislazione federale sull'assicurazione invalidità (4a revisione e statuto degli uffici AI);
- la nuova legge federale sull'assicurazione maternità;
- la gestione dell'assicurazione maternità comporterà per l'IAS diverse implicazioni, in particolare legate all'attivazione delle sinergie con le altre assicurazione sociali, alla definizione del rapporto con le casse professionali di compensazione e al coordinamento con le altre prestazioni sociali cantonali;
- l'eventuale nuova legge federale sugli assegni famigliari di base, auspicata pure dalla direzione di progetto della perequazione finanziaria, che comporterebbe le seguenti conseguenze per l'IAS:
 - ridefinizione dello statuto della cassa cantonale per gli assegni familiari;
 - aumento delle affiliazioni presso la cassa cantonale, a seguito della prevedibile diminuzione del numero delle casse professionali;
- la gestione delle eventuali nuove fonti di finanziamento (ad esempio tasse energetiche) e la riforma fiscale ecologica;
- la 6a revisione IPG.

2.1.4 Collaborazione con terzi

È utile richiamare il progetto di collaborazione fra il Cantone (DOS) e la Suva in merito alla promozione della salute. Questo tema, con riferimento al progetto Amministrazione 2000, è sviluppato dal progetto relativo al coordinamento della rete sanitaria, che è oggetto di messaggio separato (Messaggio 4811 del 25 novembre 1998).

Esistono poi certamente anche altri ambiti in cui sviluppare una collaborazione con le aziende, per esempio nella gestione dei pagamenti di contributi o nella messa a disposizione di nuovi prodotti.

2.2 Scelte strategiche del Cantone

2.2.1 Amministrazione 2000

Gli enti autonomi che compongono l'Istituto delle assicurazioni sociali, in particolare la Cassa cantonale di compensazione AVS e la Cassa cantonale per gli assegni familiari, sono stati esplicitamente e contrattualmente esclusi, eccezion fatta per i problemi d'interfaccia, dal perimetro d'indagine del progetto affidato alla società di consulenza Arthur Andersen, analogamente all'Ente ospedaliero cantonale, all'AET, alla Banca dello Stato ed altri enti.

La strategia a medio-lungo termine dell'IAS considera e supporta comunque, per quanto di competenza cantonale, determinati obiettivi del progetto Amministrazione 2000, in particolare quelli che derivano dall'armonizzazione delle prestazioni sociali e finanziarie cantonali.

2.2.2 Armonizzazione delle prestazioni sociali

Il Consiglio di Stato, ha presentato al Gran Consiglio il messaggio del 1° luglio 1998 relativo alla Legge quadro sull'armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali. In questo ambito, le implicazioni a medio-lungo termine per l'IAS sono principalmente legate, richiamata la sua funzione di produzione, agli aspetti organizzativi:

- aspetti operativi e gestionali (analisi, coordinamento e gestione delle procedure);
- suddivisione dei compiti fra IAS e gli uffici cantonali interessati.

Questo tema, con riferimento al progetto Amministrazione 2000, è sviluppato da uno dei progetti: quello relativo alle modalità dell'intervento sociale, che è oggetto di un messaggio separato (Messaggio 4819 del 9 dicembre 1998).

3. NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

3.1 Scenari possibili

Le possibilità esistenti ed esaminate sono le seguenti:

- l'autonomizzazione,
- l'aziendalizzazione,
- la privatizzazione.

3.1.1 Autonomizzazione⁴

a) Definizione

Autonomizzazione significa concedere al servizio pubblico interessato maggiore autonomia amministrativa e gestionale per rapporto alle disposizioni generalmente valide per l'amministrazione, pur mantenendo il suo collocamento all'interno dell'Amministrazione cantonale stessa. Così facendo il Cantone continuerebbe ad assumersi la responsabilità di definire i servizi erogati, garantendo allo stesso maggiore efficienza ed efficacia.

⁴ Le definizioni sono tratte dai rapporti redatti da Arthur Andersen nell'ambito di Amministrazione 2000

Dal punto di vista legale questo non comporterebbe la creazione di alcuna nuova personalità giuridica.

Questa scelta si rivela particolarmente appropriata nei casi in cui il Cantone intende conservare la propria posizione di monopolio (Stato sovrano) e mantenere una responsabilità decisionale e produttiva nei confronti delle attività del servizio.

Poste le debite condizioni essa assicura, in termini di efficienza, lo sfruttamento ottimale delle risorse (liquidità, personale, gestione progetto, acquisti) e degli investimenti, poiché responsabilizza maggiormente coloro che le utilizzano (determinazione del bisogno), ed evita la creazione di monopoli privati.

In termini di efficacia l'autonomizzazione offre migliori garanzie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Governo (e poi tradotti nel contratto di prestazione) e per l'adattamento - entro i limiti legislativi vigenti - dell'offerta alla domanda.

Pur precludendo qualsiasi facoltà di sviluppare in maniera indipendente un'offerta complementare a quella cantonale, l'autonomizzazione darebbe allo Stato la possibilità di tutelare le prestazioni d'autorità (rispetto alle quali è opportuno che lo Stato rimanga sovrano), il cui collocamento in seno alla Pubblica Amministrazione è preferibile a qualsiasi altra soluzione.

b) Perché non risponde alle aspettative

Il modello dell'autonomizzazione corrisponde in ampia misura alla realtà operativa attuale dell'Istituto, che forma già oggi una divisione a statuto particolare all'interno dell'Amministrazione cantonale (la denominazione di istituto al posto di quella di divisione peraltro ne è conferma). Infatti, l'IAS e le sue unità hanno potuto beneficiare in questi anni di maggior autonomia strategica ed operativa per rapporto al resto dell'amministrazione cantonale, seppur con le rilevate limitazioni nel campo della gestione delle risorse umane. In questo ambito l'Istituto ha potuto incrementare l'efficienza operativa e responsabilizzare maggiormente i funzionari dirigenti avviando l'applicazione della gestione per obiettivi e la delega di competenze decisionali ancor prima delle decisioni prese da questo Consiglio di Stato.

La conferma dell'integrazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali nell'Amministrazione cantonale, garantendogli però completamente la propria autonomia, non risolverebbe quindi i problemi dell'IAS, perché non farebbe che cementare l'attuale situazione insoddisfacente e poco trasparente, ostacolando ulteriormente lo sviluppo della sua missione assicurativa e produttiva e limitando le sue potenzialità future.

Inoltre, questa soluzione riconfermerebbe inevitabilmente una situazione ibrida con conseguenti problemi di gestione. L'esistenza di una struttura amministrativa (a livello di divisione), che non segue le regole generali, causerebbe inevitabilmente incomprensioni e conflitti (in parte già esistenti), complicando la gestione organizzativa e delle risorse umane sia dell'Amministrazione cantonale, sia dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

3.1.2 Aziendalizzazione

a) Definizione

L'aziendalizzazione prevede la creazione di un organismo con personalità giuridica indipendente e capitale proprio. Questa soluzione, pur non modificando le responsabilità statali, garantisce una maggiore flessibilità all'entità operativa (per esempio la localizzazione della funzione di produzione) la quale, oltre a disporre di un grado di autonomia amministrativa superiore a quella attribuita con l'autonomizzazione, lascia

aperta la possibilità di offrire servizi complementari a quelli ad essa demandati dalle autorità federali e cantonali (autonomia strategica residua) in seguito alla richiesta di enti pubblici o privati, oppure di propria iniziativa.

L'aziendalizzazione è una soluzione particolarmente indicata nei contesti in cui è prevedibile una futura liberalizzazione del mercato oppure laddove si reputa interessante sviluppare le potenzialità commerciali di alcuni enti operativi (possibilità di studiare offerte complementari a quella statale per il mercato pubblico e privato).

Separando la nuova entità dal resto della pubblica amministrazione, le si concede un grado di libertà amministrativa e strategica maggiore, permettendole di assumere sino in fondo quel ruolo commerciale che il mercato concorrenziale le richiederebbe (rapidità nello sviluppo di nuove strategie, mobilità spaziale, uso ottimale delle risorse).

3.1.3 Privatizzazione

a) Definizione

Privatizzare, per il Cantone, significa rinunciare alla responsabilità concernente l'erogazione del servizio pubblico.

b) Perché non è possibile

La privatizzazione costituisce una via non percorribile a causa dei vincoli legali federali (si richiama in particolare l'art. 61 LAVS che obbliga i cantoni ad istituire le casse cantonali di compensazione come enti autonomi di diritto pubblico) e nemmeno è soluzione proponibile per rapporto alla realtà dell'Istituto. Infatti, la natura del servizio, distributiva e prestazionale, ed i mandanti pubblici, Confederazione e Cantone, non giustificano in alcun modo una rinuncia allo statuto pubblico dell'Istituto.

3.2 Proposta

L'aziendalizzazione è la soluzione adeguata per l'Istituto delle assicurazioni sociali.

Essa consiste nella costituzione formale di un organismo (IAS) con personalità giuridica indipendente e autonoma, con capitale proprio, e con alla sua testa un consiglio di amministrazione. Il suo scopo è quello di offrire un servizio pubblico efficace ed efficiente nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

In pratica l'aziendalizzazione corrisponderà al trasferimento ed all'estensione dell'autonomia e della personalità giuridica e del capitale proprio della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG all'Istituto delle assicurazioni sociali.

Essa garantirà maggior flessibilità all'entità operativa IAS, con la localizzazione della funzione di produzione, e conferirà la possibilità di offrire servizi complementari, nell'ambito dell'autonomia strategica residua.

3.3 Motivi dell'aziendalizzazione

3.3.1 In generale

La funzione specifica dell'IAS, quella di produzione assicurativa nell'ambito del sistema di sicurezza sociale svizzero, è svolta in un contesto di sempre maggiore e rapido cambiamento. Il servizio all'assicurato (datore di lavoro, indipendente, beneficiario di prestazione, ecc.) richiederà sempre più flessibilità in tempi sempre minori.

L'Istituto delle assicurazioni sociali, grazie alla sua autonomia giuridica e finanziaria, ha potuto sinora e con i continui adattamenti rispondere a questa esigenza. Il fatto di essere integrato nell'Amministrazione cantonale, sta comunque creando all'IAS sempre maggiori problemi per rispondere adeguatamente ai cambiamenti, e la mancanza di autonomia nel settore della gestione delle risorse umane frena parecchio le sue potenzialità, non permettendogli sempre un comportamento di tipo aziendale e non consentendogli di esprimere al meglio l'efficienza gestionale necessaria per rispondere alle nuove sfide che l'applicazione della sicurezza sociale richiede e richiederà.

La riforma dell'Amministrazione cantonale, presentata con il messaggio del Consiglio di Stato del 17 giugno 1998, risponde alle necessità di riorganizzazione dell'Amministrazione cantonale. Preso atto che la realtà dell'IAS è diversa (perché gestisce delle assicurazioni sociali), della sua autonomia riconosciuta dal diritto federale e cantonale (la LAVS ha azionalizzato da tempo le casse cantonali AVS) e della gestione del cambiamento attuata da diversi anni, tramite il Dipartimento delle opere sociali, il Consiglio di Stato ha deciso di proporre separatamente la sua completa azionalizzazione, tenuto conto anche delle esperienze dei cantoni San Gallo, Zurigo e Argovia. Questa decisione costituisce la continuazione naturale di quanto avviato e realizzato negli ultimi anni.

3.3.2 Motivi

Il miglioramento dell'intervento sociale dello Stato implica anche una revisione del servizio, che deve essere orientato al cittadino, assicurato, cliente.

I motivi alla base dell'aziendalizzazione possono venir riassunti come segue:

- la funzione produttiva, anche pubblica, deve godere della più ampia autonomia possibile;
- l'IAS opera in un mercato non monopolistico, anche se regolamentato in misura considerevole; per esempio le aziende possono affidarsi liberamente alle casse cantonali o a quelle professionali AVS o AF, così come i disoccupati possono scegliere liberamente la cassa disoccupazione preferita (cantonale o professionale);
- l'IAS potrà assumere molto più facilmente altri compiti, fra i quali ad esempio il ruolo d'interfaccia con terzi, collaborando con gli altri assicuratori, relativi al prelevamento dei contributi sociali necessari a finanziare prestazioni sociali sostitutive e alla gestione dei pagamenti;
- l'IAS potrà sviluppare nuove offerte di servizio e consulenza alle aziende;
- l'IAS ha una missione diversa, rispetto al resto dell'Amministrazione cantonale, in quanto gestore di assicurazioni sociali e non fornitore di servizi amministrativi (la differenza è sostanziale ed è stata riconosciuta dal legislatore federale quando istituì l'AVS e dal legislatore cantonale quando istituì la Cassa cantonale di compensazione AVS e la Cassa cantonale per gli assegni familiari).

Inoltre, altri motivi giustificano la trasformazione dello statuto dell'IAS, da divisione amministrativa ad ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica:


- l'esistenza di due mandanti: la Confederazione ed il Cantone (specificità dell'IAS rispetto all'Amministrazione cantonale);
- l'attuale statuto della struttura di coordinamento (IAS come sola divisione amministrativa) è inferiore a quello dei suoi enti o servizi autonomi che lo compongono; l'IAS quindi non è legittimato istituzionalmente.

L'applicazione efficace ed economica delle assicurazioni sociali necessita il coordinamento e l'armonizzazione dei servizi nel campo delle assicurazioni sociali. L'IAS, ossequiando alla sua funzione di produzione pubblica relativa alle assicurazioni sociali federali e cantonali, dovrà sfruttare le possibili sinergie con l'esterno, in particolare con gli assicuratori privati e parastatali, con la Confederazione ed il Cantone, ritenuto che la funzione di produzione assicurativa occupa in forma associativa il settore pubblico (in Ticino con l'IAS) e quello privato (le varie casse professionali, gli assicuratori privati e la Suva).

Inoltre, il Cantone nella sua qualità di mandante, non deve pregiudicare la gestione delle assicurazioni sociali attribuite all'IAS dalla Confederazione, a sua volta mandante (e ben più rilevante dal profilo dell'impegno finanziario e organizzativo).

3.4 Nuova organizzazione dell'Istituto

La soluzione proposta porterà quindi alla seguente nuova e più trasparente suddivisione dei compiti:



Come si nota dal diagramma funzionale l'accento viene posto soprattutto sui diversi mandanti, quindi su chi attribuisce i compiti all'Istituto⁵.

⁵ L'ufficio AI gestisce l'applicazione della LAI, eccettuato il calcolo e l'erogazione delle rendite AI che sono gestite dalla cassa cantonale e dalle casse professionali di compensazione

La tabella seguente mostra l'attuale ripartizione delle unità, dei contributi incassati e delle prestazioni versate dall'IAS, secondo i mandanti:

	Unità (media 1998)	Contributi assicurativi (1998)	Prestazioni (1998)
Totale IAS	158.78	682'037'231.40	1'255'269'394.55
Compiti federali	110.96	595'786'078.05	910'542'148.80
AVS, IPG	59	476'974'600.10	658'396'804.50 ⁶
Assicurazione invalidità	38.95		199'921'487.00 ⁷
Assicurazione contro la disoccupazione	12.01	118'452'177.90	51'047'729.25
Assegni familiari agricoli	1.00	359'300.05	1'176'128.05
Compiti cantonali	47.82⁸	86'251'153.35	344'727'245.75
Prestazioni complementari	12.62		141'183'163.90
Assicurazione malattia	17.12		125'653'240.15
Assegno di base e di formazione	10.59	74'888'469.70	64'154'563.70
Assegno integrativo	5.92	11'362'683.65	11'080'855.00
Assegno di prima infanzia	1.57		2'655'423.00

3.5 Soluzione in altri Cantoni

Tre cantoni hanno sinora creato, come proposto con questo messaggio, un istituto delle assicurazioni sociali autonomo (Sozialversicherungsanstalt): San Gallo con la legge del 1° dicembre 1993, Zurigo con la legge del 20 febbraio 1994 e Argovia con la legge del 15 marzo 1994.

In questi cantoni coordinano le attività federali della Cassa cantonale di compensazione AVS e dell'Ufficio cantonale AI. A questo scopo mettono a disposizione di questi enti, per lo svolgimento dei loro compiti, il personale, gli spazi e i mezzi tecnici necessari. Agli istituti sono inoltre stati attribuiti dei compiti cantonali, in particolare le prestazioni complementari AVS/AI, i sussidi individuali agli assicurati nell'assicurazione contro le malattie e altre prestazioni cantonali. In questo modo entrambi i mandanti (Confederazione e Cantone) possono usufruire su base di parità delle sinergie messe a disposizione dagli Istituti.

Le soluzioni scelte si sono dimostrate interessanti e valide.

3.6 Il nuovo Istituto delle assicurazioni sociali

3.6.1 Suddivisione dei compiti federali tra Confederazione e IAS

Da un punto di vista generale, il nuovo statuto dell'IAS, chiarirà i rapporti con la Confederazione, perché i compiti federali che essa ha conferito ad enti o servizi autonomi non saranno più sottoposti alle regole dell'Amministrazione cantonale. Sottolineiamo infatti che la Confederazione è e rimarrà il mandante principale, in termini quantitativi e finanziari, dell'Istituto. Per questo motivo la direzione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è stata associata al progetto di aziendalizzazione già nella fase di sviluppo dimostrandosi molto interessata al progetto.

⁶ Senza rendite e indennità giornaliere AI

⁷ Rendite e indennità giornaliere AI

⁸ Di cui 26 finanziate dal cantone

a) AVS, Rendite AI, IPG, AF federali, IGAI

Questi compiti sono affidati alle casse di compensazione AVS. Nell'organizzazione futura, l'Istituto delle assicurazioni sociali riprenderà i compiti della Cassa cantonale di compensazione AVS e quindi continuerà, come sinora, nella loro applicazione.

b) Assicurazione invalidità

L'assicurazione invalidità è applicata tramite gli uffici cantonali AI, introdotti con la terza revisione della LAI. Nel Cantone Ticino, l'Ufficio assicurazione invalidità è stato creato nell'ambito dell'Istituto delle assicurazioni sociali ed è operativo dal 1. agosto 1994. I cambiamenti per questo ufficio autonomo si limiteranno a quelli dovuti al nuovo statuto dell'IAS. A questo proposito si rammenta che il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1997 relativo alla prima parte della quarta revisione della LAI propone che, con la seconda parte di questa revisione ora in atto, ci si debba avvalere di una struttura semplice, flessibile ed efficace, semplificare le procedure e soprattutto usufruire delle sinergie con le altre assicurazioni sociali (cfr. messaggio p. 14). Il presente messaggio crea quindi le premesse per concretizzare anche questo obiettivo federale.

L'UFAS intende inoltre riorganizzare a medio termine gli organi d'esecuzione dell'AI introducendo il principio della gestione tramite mandato di prestazione per gli Uffici AI. È in quest'ottica che un gruppo di lavoro composto di responsabili dell'UFAS e degli Uffici AI, tra i quali, nel progetto pilota, partecipa anche l'Ufficio AI del Ticino, sta sviluppando un sistema di controlling, a cui tutti gli uffici dovrebbero essere sottoposti dal 1999. Il gruppo di lavoro sta ora definendo i parametri che si intendono monitorare.

Preso atto di questa proposta federale che interessa l'AI, il progetto di aziendalizzazione dell'IAS è già stato presentato e discusso preliminarmente con la Vicedirettrice dell'UFAS responsabile della Divisione AI.

c) Assicurazione contro la disoccupazione

Questo compito è affidato alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, gestita dalla Cassa cantonale di compensazione AVS. Nell'organizzazione futura, l'Istituto delle assicurazioni sociali riprenderà i compiti della Cassa cantonale di assicurazione disoccupazione e quindi continuerà, come sinora, nella sua applicazione.

d) Nuovi compiti (maternità e tasse energetiche)

Il Parlamento Federale ha deciso (maternità) e il Consiglio Federale ha ventilato (tasse energetiche) che questi nuovi compiti vengano affidati agli organi di applicazione dell'AVS. In questo senso l'Istituto potrà far beneficiare la Confederazione delle sue sinergie ed economie di scala.

3.6.2 Suddivisione dei compiti cantonali tra Cantone e IAS


a) In generale

La suddivisione dei compiti cantonali tra l'Istituto delle assicurazioni sociali e il Cantone (Dipartimento delle opere sociali) sarà concettualmente e formalmente molto semplice:

- l'IAS si occuperà di tutta la parte produttiva;
- il Cantone si occuperà della parte legislativa e di pianificazione finanziaria, come già avviene per la Confederazione.

Nello spirito di chiara separazione dei ruoli, il Cantone si assumerà inoltre la completa responsabilità della vigilanza, eliminando così le disfunzioni istituzionali determinate dalla compresenza, nell'attuale soluzione, di aspetti esecutivi e di vigilanza.

La struttura, dal profilo istituzionale, seguirà il modello della ripartizione delle competenze nell'ambito dei modelli di nuova gestione pubblica (NPM)⁹.



I contratti di prestazione (prestazioni complementari, assicurazione malattia e futura armonizzazione delle prestazioni sociali) saranno elaborati dal Dipartimento competente in collaborazione dello IAS, approvati e sottoscritti dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di amministrazione come parti contraenti e sottoposti, per approvazione finale, al Gran Consiglio nel rispetto delle disposizioni della Legge sulla gestione finanziaria. Il contratto definirà gli obiettivi, la durata, i compiti conferiti dal Cantone all'IAS, gli impegni assunti dall'IAS nei confronti del Cantone, l'indennizzo versato all'IAS, i criteri di monitoraggio e di rendiconto, nonché le eventuali disposizioni particolari.

⁹ Cfr. Schedler, Wirkungsorientierte Verwaltungsführung, modello acquisito come standard a livello svizzero

Le attribuzioni dirette di compiti (assegni di famiglia) saranno, come sinora, disciplinati dalle leggi specifiche.

In particolare, per ognuno dei compiti cantonali assunti dall'Istituto la suddivisione sarà la seguente.

b) Prestazioni complementari

Come sinora l'Istituto delle assicurazioni sociali sarà responsabile dell'intera gestione tecnica delle prestazioni (in particolare analisi del fabbisogno dei richiedenti, erogazione delle prestazioni, gestione degli eventuali ricorsi e delle eventuali restituzioni). I limiti dell'intervento dell'Istituto saranno evidentemente fissati dalle legislazioni federale e cantonale e dall'ammontare massimo delle prestazioni definite dal Cantone.

Al Dipartimento, al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio spetterà la parte legislativa e di applicazione della legge federale di competenza del Cantone (quindi di indirizzo politico) e la gestione dei centri costo relativi (voci contabili cantonali 210.366.01, 366.02, 460.01, 460.02).

Gli obblighi dell'IAS e del Cantone saranno negoziati e stipulati nell'ambito di un mandato di prestazione, che offrirà i seguenti vantaggi:

- monitoraggio da parte del Cantone;
- miglior trasparenza contabile;
- accresciuta flessibilità gestionale.

c) Assicurazione malattia

Come nel caso precedente, l'Istituto delle assicurazioni sociali sarà responsabile, come sinora, della parte produttiva dell'erogazione dei sussidi assicurazione malattia. Si occuperà in particolare della determinazione del reddito determinante, del calcolo del sussidio e del versamento dello stesso agli assicurati, tramite gli assicuratori malattia. Gestirà anche i rapporti con i tribunali.

L'Istituto gestirà pure, come sinora, l'intero problema del controllo dell'obbligo assicurativo.

Il Dipartimento sarà, anche in questo settore, responsabile della parte legislativa e di pianificazione finanziaria (voci contabili 210.365.01, 460.04).

Il mandato di prestazione definirà i compiti di produzione che il Cantone delegherà all'Istituto. In particolare:

- l'informazione e consulenza individuale relativa ai problemi generali che interessano l'assicurazione malattia;
- l'erogazione dei sussidi individuali;
- il controllo dell'obbligo assicurativo.

La gestione delle molteplici commissioni paritetiche fra fornitori di prestazione e assicuratori malattia sono delle attività particolari, non di competenza del Cantone, che l'Istituto potrà gestire anche in futuro.

Il Cantone potrà inoltre delegare altri compiti. In particolare:

- l'istruzione e consulenza relativa all'approvazione delle convenzioni fra fornitori di prestazione e casse malattia;
- la partecipazione al controllo dei premi delle casse malattia;
- la gestione dei comprensori nell'ambito della LMont;
- la gestione amministrativa e finanziaria dei contributi a copertura dei premi assicurativi di cassa malattia per gli assicurati indigenti;
- la definizione dei contributi comunali in funzione dell'evoluzione dei costi per le assicurazioni sociali;
- la partecipazione al coordinamento della rete sanitaria.

d) Assegni di famiglia

Nel settore degli assegni di famiglia, la parte riguardante l'assegno di base e l'assegno per giovani in formazione verrà gestita dall'Istituto che si assumerà i compiti sinora attribuiti alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. Per la parte riguardante l'assegno integrativo e quello di prima infanzia, l'Istituto continuerà ad occuparsi della parte produttiva (in particolare determinazione del fabbisogno, erogazione degli assegni, contatti con i tribunali, eventuali restituzioni) e della gestione del fondo AF.

Anche in questo settore il Cantone, tramite il Dipartimento delle opere sociali, sarà responsabile della parte legislativa e di pianificazione finanziaria per quanto riguarda AFI e API (voci contabili 210.366.07 e 210.366.08).

3.6.3 Modifiche dell'aspetto istituzionale

Il nuovo Istituto delle assicurazioni sociali, che non sarà più una Divisione del Dipartimento delle opere sociali e non farà quindi più parte dell'Amministrazione cantonale, dovrà dotarsi degli organi necessari alla sua conduzione.

a) Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione sarà l'organo superiore del nuovo IAS.

In linea generale, esso determinerà la volontà dell'Istituto e le sue strategie aziendali e ne gestirà il patrimonio, concretizzando la missione di interesse pubblico, compatibilmente con i vincoli legislativi, le esigenze operative e le disponibilità finanziarie. Il Consiglio di amministrazione assumerà inoltre il compito di vigilanza sull'attività dell'Istituto, riservate le competenze che la legge attribuisce all'Autorità federale, al Consiglio di Stato ed al Gran Consiglio.

In particolare, disponendo di un patrimonio proprio, l'IAS terrà una contabilità ed un bilancio, chiaramente suddivisi a seconda delle legislazioni applicate, ed allestirà un rendiconto annuo, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo sarà inoltre competente ad approvare i mandati di prestazione con il Cantone.

Ritenuta la connotazione di diritto pubblico dell'IAS e della missione dello stesso, è opportuno che del Consiglio di amministrazione faccia parte un Consigliere di Stato in carica e che i membri dello stesso vengano eletti dal Consiglio di Stato medesimo.

Con riferimento alla Cassa cantonale di compensazione AVS, il Consiglio di amministrazione sostituirà la Commissione di vigilanza.

b) Direzione

La Direzione sarà il responsabile operativo dell'Istituto. Essa agirà secondo le disposizioni legali, riservata la vigilanza della Confederazione (UFAS e UFSEL) e del Cantone. Essa rappresenterà inoltre l'Istituto verso terzi e garantirà l'esecuzione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dei compiti affidati all'Istituto stesso. La Direzione sarà composta dal Direttore dell'Istituto e dai collaboratori di Direzione.

Essa dirigerà l'Istituto nell'applicazione di tutte le legislazioni federali e cantonali di sua spettanza e nell'adempimento degli altri compiti.

c) Organo di revisione

L'Organo di revisione, nominato dal Consiglio di amministrazione, si occuperà del controllo formale e sostanziale della contabilità dell'Istituto, per quanto concerne tutte le sue attività.

Esso sarà altresì tenuto ad adempiere i compiti di revisione conferitigli dalla legislazione federale e cantonale.

All'organo di revisione o ad altro organismo di controllo con qualifiche specifiche il Consiglio di amministrazione potrà affidare compiti specifici di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza.

d) Organi di vigilanza

Gli organi di vigilanza sono la Confederazione (per il tramite dei Dipartimenti federali dell'interno e dell'economia pubblica e dei loro Uffici) per i compiti federali ed il Consiglio di Stato (per il tramite del Dipartimento delle opere sociali), che risponderà direttamente al Gran Consiglio, per i compiti cantonali.

In particolare, la vigilanza sull'applicazione (controllo della "Rechtsstatlichkeit") delle assicurazioni sociali federali compete alla Confederazione (cfr. soprattutto gli articoli 72 LAVS, 64 LAI, 14 LPC e 110 LADI); quella relativa ai compiti cantonali al Cantone. Inoltre, il Cantone come titolare dell'IAS, giusta la LIAS (cfr. art. 10) e soprattutto la LAVS (cfr. articoli 61 e 70; cfr. pure l'art. 82 LADI), è competente per il controllo generale dell'attività e dell'efficienza dell'Istituto delle assicurazioni sociali (controllo della "Wirtschaftlichkeit").

3.6.4 Cambiamenti organizzativi

a) Servizi infrastrutturali

L'Istituto, diversamente dalle altre divisioni, è già ora completamente autonomo dai servizi centrali dell'Amministrazione cantonale (eccettuati i rapporti con la Sezione delle risorse umane), disponendo dei propri (Servizio contabilità, Servizio economato, Servizio

amministrazione, Servizio informatica). Il distacco dall'amministrazione non creerà quindi, da questo punto di vista, alcun problema maggiore, perché, di fatto, l'IAS è già autonomo. Inoltre per la logistica si può affermare che la situazione dell'Istituto è ottimale. Il trasloco del mese di giugno 1997, con la riunione in un unico stabile (di proprietà della Cassa cantonale di compensazione AVS) di tutte le componenti dell'Istituto, ha infatti risolto i problemi.

b) Strumenti di gestione

Sono in fase di attuazione alcuni progetti secondari (nuova organizzazione del lavoro in alcuni servizi), mentre altri saranno iniziati prossimamente (inventario delle necessità di formazione – *skill inventory*, verifica dei flussi di lavoro - *work flow*, revisione delle procedure). Sono inoltre da continuare ed ultimare i lavori relativi agli strumenti di gestione (indicatori di verifica, controlling).

c) Controlling e contabilità analitica

L'Istituto concretizzerà un sistema di reporting tramite degli indicatori di verifica (cruscotto di bordo). Questo strumento gestionale sarà composto da indicatori di prestazione (quantità, qualità, tempi) e di soddisfazione dell'utenza e dei collaboratori.

L'Istituto delle assicurazioni sociali dispone già di un sistema strutturato di indicatori di gestione (finanziari e di produzione). Infatti esiste una contabilità analitica completamente informatizzata che fa capo al piano contabile dell'AVS, in cui tutte le spese generali (costi del personale, costi logistici, inclusi quelli informatici, costi per i servizi centrali e costi per prestazioni di terzi) vengono imputate, per la parte che compete loro, alle diverse gestioni (cassa cantonale di compensazione AVS, prestazioni complementari, ufficio dell'assicurazione malattia, servizio di regresso, cassa cantonale di assicurazione disoccupazione, ufficio dell'assicurazione invalidità, cassa cantonale per gli assegni familiari).

Questo strumento è essenziale per controllare la gestione dei settori d'attività dell'IAS che si autofinanziano e per quelli per cui sarà necessario negoziare contratti di prestazione e quantificare il costo amministrativo dei mandati ricevuti dalla Confederazione (per l'ufficio dell'assicurazione invalidità si passerà prossimamente dal sistema del budget approvato dall'autorità di vigilanza a quello del mandato di prestazione), dal Cantone e da terzi (cfr. tabelle allegate).

Nell'organizzazione futura anche i compiti cantonali (oggi attribuiti alla cassa cantonale di compensazione AVS) dovranno essere formalizzati con effettivi mandati di prestazione, nella forma di contratti sottoscritti dalle parti in cui verranno specificati gli obiettivi desiderati, il prezzo che sarà pagato per la prestazione e gli strumenti di controllo (cfr. punto 3.6.2. a) e b)).

Per l'AI, il progetto di controlling è già a buon punto e l'Ufficio AI del Canton Ticino, che partecipa al progetto pilota, invia già informazioni trimestrali all'UFAS.

d) Risorse umane

Al centro di un'azienda c'è sempre la persona e la sua relazione con il lavoro: il successo del nuovo Istituto dipenderà dalla capacità di motivare il personale nell'ambito di un sempre migliore ambiente di lavoro.

La responsabilizzazione e la motivazione delle risorse umane costituiscono infatti un elemento essenziale per il miglioramento della cultura e dell'efficienza aziendali. La gestione delle risorse umane implicherà la necessità di definire piani di assunzione e di formazione, tracciati di carriera, criteri per monitorare l'attività e una politica dell'incentivazione consoni alla missione ed ai traguardi dell'IAS.

I collaboratori del nuovo Istituto delle assicurazioni sociali saranno anche in futuro dei dipendenti pubblici; il loro rapporto d'impiego sarà quindi di diritto pubblico, in virtù del servizio di pubblica utilità da loro svolto.

Uno dei primi compiti del nuovo IAS sarà quello di definire e redigere il nuovo ordinamento del personale, ritenuto che le linee direttrici della politica del personale saranno:

- rapporto d'impiego di diritto pubblico, ritenuto che il Consiglio di amministrazione può prescrivere l'utilizzazione del contratto collettivo di lavoro, accanto agli strumenti di regolamentazione tradizionali che fanno capo a ordinanze autonome. Ciò significa che la LIAS conferisce la possibilità di una nuova procedura per la creazione delle norme relative al personale, in alternativa ai tradizionali atti unilaterali. Queste norme dovranno essere negoziate tra l'IAS, come datore di lavoro, e le organizzazioni sindacali e poggeranno sulla manifestazione concorde della volontà a seguito di un processo di cooperazione;
- rapporto d'impiego basato sulla delega di responsabilità;
- sistema retributivo più flessibile, basato sulla funzione, l'esperienza e la prestazione (raggiungimento degli obiettivi concordati);
- accento alla gestione per progetti ed alla mobilità interna;
- promozione della qualità tramite formazione e sviluppo individuale e di gruppo;
- offerta di piani di lavoro flessibili (orari e vacanze).

Per quanto riguarda la previdenza professionale, l'intenzione è quella di valutare in via prioritaria l'affiliazione dell'IAS alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato come ente esterno. A dipendenza del rapporto costo prestazione il Consiglio di amministrazione dell'IAS avrà la facoltà di valutare tutte le soluzioni ritenute più idonee per tutelare gli interessi e le aspettative previdenziali dei collaboratori e dell'Istituto.

La trasformazione dell'IAS in ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica imporrà inoltre la definizione di nuove procedure e l'assunzione di nuovi compiti nell'ambito della gestione e dell'amministrazione del personale.

3.7 Opportunità e rischi dell'aziendalizzazione

3.7.1 In generale

I vantaggi dell'aziendalizzazione possono essere così riassunti:

- chiarezza legislativa ed organizzativa per la Confederazione, il Cantone e l'IAS;
- vantaggi amministrativi per il Cantone;
- nessun rischio finanziario per il Cantone;
- nessuna perdita del controllo politico in merito alle assicurazioni sociali di competenza del Cantone;

- opportunità per Confederazione e Cantone di poter usufruire di un'unità produttiva autonoma e flessibile.

3.7.2 Per la Confederazione

a) Vantaggi e opportunità

La Confederazione avrà un interlocutore unico per l'esecuzione regionalizzata dei compiti federali riguardanti la sicurezza sociale. La nuova struttura contribuirà pure a rendere visibile la gestione unificata e coordinata delle assicurazioni sociali.

Il nuovo statuto metterà in grado l'Istituto di rispondere in modo più flessibile alle eventuali nuove esigenze poste dalla perequazione finanziaria tra Confederazione e cantoni. Pensiamo in particolare ad una possibile riorganizzazione nell'erogazione delle prestazioni individuali AI e ad una soluzione federale nell'ambito degli assegni familiari di base.

L'Istituto potrà pure in futuro applicare la Legge federale sull'assicurazione maternità ed eventualmente partecipare alla gestione delle tasse energetiche (cfr. punto 0).

Da non dimenticare le sfide che l'integrazione europea, a dipendenza delle scelte popolari, porrà alla sicurezza sociale svizzera e alle sue strutture. In questo senso pensiamo che la nuova organizzazione potrà rispondervi in modo più efficiente.

A livello federale potrebbero inoltre aprirsi opportunità interessanti sul fronte della collaborazione intercantonale, creando le premesse per l'assunzione di compiti federali per tutta l'area di lingua italiana.

3.7.3 Per il Cantone

a) Vantaggi e opportunità

I vantaggi possono esser così enumerati:

- chiarificazione della situazione attuale dal profilo istituzionale ed operativo;
- rispetto della legislazione federale;
- la costituzione di un ente autonomo permetterà all'Istituto delle assicurazioni sociali una migliore gestione delle sue risorse e quindi il miglioramento del suo servizio all'assicurato;
- verrà introdotto il necessario distacco tra l'autorità politica (legislativa) e l'autorità di applicazione, riconoscendo meglio l'autonomia della funzione di produzione;
- il Cantone, per quanto riguarda i compiti cantonali attribuiti (prestazioni complementari, assicurazione malattia e altri compiti), formalizzerà (ciò che oggi manca) un mandato di prestazione con l'Istituto (outsourcing).

Il Cantone disporrà di un'entità flessibile ed autonoma alla quale potrà affidare, con il massimo controllo dei costi e dei risultati, attività di produzione in ambiti diversi.

In questo ambito pensiamo, per esempio, alla Legge quadro sull'armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali, il cui messaggio è stato approvato da questo Consiglio di Stato il 1. luglio 1998. Questa legge, nel cui messaggio vengono indicati anche i seguenti obiettivi:

- "il primo consiste in un miglioramento del servizio fornito all'utente tramite la

semplificazione dell'accesso alle prestazioni e delle procedure di valutazione della richiesta;

- il secondo nel miglioramento per l'amministrazione dell'efficacia e della razionalità dell'organizzazione attraverso un'utilizzazione coordinata delle sinergie funzionali per evitare lentezze, ridondanze e sovrapposizioni",

prevede l'armonizzazione del metodo di calcolo del reddito disponibile residuale, che serve da base all'erogazione delle diverse prestazioni cantonali (partecipazione al premio dell'assicurazione malattia, assegni di famiglia, indennità straordinarie di disoccupazione, assegni di studio, assistenza sociale). La legge prevede a questo scopo la creazione di un centro di informazione e di un'unità amministrativa centralizzata per il calcolo del reddito disponibile, che servirà poi da base per tutti i servizi preposti all'applicazione delle legge speciali. Considerato che già oggi l'Istituto si occupa, oltre che delle prestazioni complementari, anche dei sussidi all'assicurazione malattia e degli assegni di famiglia (con il relativo calcolo dei redditi disponibili) e che dispone di una ricezione e di sportelli per il pubblico, sembrano date le premesse per affidargli la responsabilità del centro di informazione e dell'unità amministrativa centrale per l'accertamento del reddito disponibile residuale. L'IAS potrà così assumere un ruolo importante nella gestione dello sportello unico previsto dal messaggio.

Nell'ambito dei rapporti transfrontalieri, il Cantone potrà usufruire dei servizi dell'Istituto per la gestione dei problemi che interessano i cittadini svizzeri e italiani toccati da entrambe le legislazioni sociali nazionali.

In futuro potranno inoltre essere identificati altri compiti produttivi che, per motivi diversi, potranno essere eseguiti da enti esterni all'Amministrazione cantonale.

b) Aspetti finanziari

◆ Costo d'implementazione

Il costo d'implementazione del nuovo Istituto delle assicurazioni sociali sarà, per il Cantone, nullo. Già sin d'ora l'Istituto agisce infatti in spazi di sua proprietà (tramite la Cassa cantonale di compensazione AVS) e dispone di tutti i servizi necessari, indipendenti dall'Amministrazione cantonale.

◆ Costi amministrativi ricorrenti

I costi amministrativi dei compiti cantonali gestiti dall'IAS, in particolare le prestazioni complementari e l'assicurazione malattia, sono già oggi coperti dal Cantone. L'aziendalizzazione richiederà la loro contrattualizzazione con dei mandati di prestazione (cfr. punto 3.6.4. c)). La definizione dei mandati di prestazione imporrà la quantificazione completa degli oneri oggi sopportati dai servizi centrali dell'Amministrazione senza ventilazione o rifatturazione tramite addebiti interni.

Le spese amministrative per la gestione degli assegni familiari, per contro, non sono attualmente a carico del Cantone, bensì della Cassa cantonale (CCAF) e delle casse professionali (cfr. artt. 49, 59 cpv. 2 e 60 cpv. 2). In futuro l'IAS sostituirà la CCAF.

Per i nuovi compiti, che il Cantone affiderà all'IAS, bisognerà negoziare e stipulare i relativi contratti di prestazione. I contraenti saranno rappresentati rispettivamente dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di amministrazione dell'IAS.

La contrattualizzazione dei compiti cantonali avrà pure delle positive conseguenze finanziarie. Infatti, la miglior trasparenza consentirà un controllo migliore dei costi e le sinergie di cui beneficia l'IAS consentiranno, a medio termine, l'ottenimento di costi amministrativi inferiori al livello totale dei costi attualmente sopportati (direttamente e indirettamente) dal Cantone.

c) Ripartizione dei compiti

Il Cantone potrà beneficiare di un ente esterno e indipendente, al quale poter affidare determinati compiti che gestirebbe meno efficientemente e quindi a costi superiori, vista la rigidità delle strutture dell'Amministrazione cantonale. In altri termini la delimitazione fra la missione politica e di pianificazione (Cantone) e quella di produzione (IAS), quindi delle competenze, costituisce un importante vantaggio per il Cantone. Il Cantone potrà usufruire del potenziale di sinergie concentrato nell'Istituto, sinergie che derivano dall'esistenza di più mandanti (Confederazione, Cantone e terzi) senza assumersi i rischi e le responsabilità connesse con l'attività di produzione, garantendosi comunque contrattualmente il controllo e le facoltà tipiche di un contraente. Il Cantone ha tutto l'interesse ad attribuire all'esterno quei compiti che il terzo, nella specificità IAS, può potenzialmente gestire meglio ed a costi inferiori.

d) Svantaggi e rischi

La perdita formale delle sinergie esistenti in ambito pianificatorio e di vigilanza tra l'Istituto delle assicurazioni sociali e l'Amministrazione cantonale potrebbe essere considerata uno svantaggio. Questo Consiglio è comunque convinto che le sinergie più significative potranno essere mantenute, vista anche la missione dell'IAS. In questo senso la legislazione già oggi attribuisce, da una parte, all'IAS i compiti di produzione, e dall'altra, al Consiglio di Stato e per esso al DOS, quelli prettamente politici e di pianificazione (si richiamano la LCAMal, la LAPC e la LAF). L'esperienza fatta con l'Ente ospedaliero cantonale costituisce peraltro un valido esempio.

3.7.4 Per l'Istituto

Il traguardo dell'IAS è quello di migliorare il suo servizio all'assicurato, soprattutto in termini di soddisfazione.

a) Vantaggi e opportunità

L'aziendalizzazione porterà all'IAS una migliore autonomia e flessibilità nella gestione aziendale.

La funzione di produzione, caratteristica propria dell'IAS, è e sarà viepiù confrontata con un contesto di cambiamento importante. Ciò richiederà un necessario adattamento continuo. Inoltre le assicurazioni sociali saranno confrontate con una necessaria richiesta di maggior flessibilità, efficienza e trasparenza.

Uno dei traguardi principali e futuri dell'IAS è quello di coordinare o armonizzare determinati servizi nel campo delle assicurazioni sociali. L'intenzione è quella di concretizzare uno degli obiettivi definiti dal Consiglio federale a seguito della discussione sul rapporto IDA FiSo 2: l'applicazione delle assicurazioni sociali dev'essere il più possibile efficace ed economica.

In questo senso l'IAS deve soprattutto sfruttare le possibili sinergie con l'esterno, con gli assicuratori privati o parastatali (aspetto innovativo ed importante), con la Confederazione e con il Cantone.

Il servizio all'utenza potrà essere migliorato, sia in termini di efficienza che in termini di offerta complementare agli assicurati. Pensiamo in particolare al segmento delle piccole e medie imprese per una offerta integrata di servizi assicurativi, alle grosse industrie e aziende di servizio per il prelevamento dei contributi sociali ed ai beneficiari di prestazioni sociali per quanto riguarda la consulenza.

b) Potenzialità

L'Istituto potrà esplorare nuovi modi di lavoro e valutare nuove opportunità nell'offerta e nell'integrazione dei suoi servizi.

In questo ambito il nuovo Istituto potrà offrire agli utenti attuali (soprattutto datori di lavoro e indipendenti) servizi maggiormente integrati e di esplorare attivamente il mercato alla ricerca di nuove opportunità. Ad esempio l'Istituto, oltre a prelevare i contributi di sua competenza, potrebbe fungere da interfaccia per il prelevamento dei contributi assicurativi sociali pagati dalle aziende e gestiti da altre strutture. Ciò presuppone evidentemente la collaborazione fra l'Istituto e questi assicuratori (pubblici e privati), attività realisticamente ipotizzabile solo per un ente esterno all'Amministrazione cantonale.

c) Rischi

I potenziali rischi sono legati soprattutto agli investimenti necessari per l'assunzione dei mandati di prestazione (Cantone e terzi). Questi rischi saranno quindi da gestire nell'ambito della negoziazione dei contratti di prestazione.

3.7.5 Per l'assicurato

a) Vantaggi

I vantaggi possono essere così enumerati:

- migliore consulenza agli assicurati e migliore servizio alle imprese affiliate all'Istituto;
- interfaccia unica per le assicurazioni sociali, con possibilità di integrazione di servizi ulteriori;
- sportello unico per l'erogazione delle prestazioni sociali finanziarie cantonali (cfr. progetto di armonizzazione delle prestazioni sociali citato in precedenza).

b) Potenzialità

L'attività attuale dell'Istituto delle assicurazioni sociali si sta sempre più orientando verso la consulenza. I suoi collaboratori sono infatti sempre più sollecitati, dagli assicurati e dalle aziende, a fornire informazioni e spiegazioni riguardanti le procedure assicurative.

L'Istituto potrebbe quindi, ampliando questo tipo di servizio, assumere un ruolo più importante nella consulenza generale ed imparziale sulle assicurazioni sociali, fornendo informazioni a tutti gli interessati e non solo ai suoi assicurati e contribuenti.

4. AGGIORNAMENTO LEGGI CANTONALI DI APPLICAZIONE

4.1 Decreto legge LAVS

La nuova LIAS è pure legge di applicazione della legge federale sull'AVS. Il presente messaggio propone quindi l'abrogazione del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 (RL 6.4.5.2) e della Legge concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della Cassa cantonale di compensazione AVS del 24 aprile 1990 (RL 6.4.5.4).

4.2 Legge d'applicazione LAI

La nuova LIAS è pure legge di applicazione della legge federale sull'AI. Il presente messaggio propone quindi l'abrogazione della Legge d'applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 (RL 6.4.7.2).

5. RAPPORTO CON LE LINEE DIRETTIVE E CON IL PIANO FINANZIARIO

5.1 Linee direttive

Si rinvia alle indicazioni presentate al punto 0 di questo messaggio.

5.2 Piano finanziario

Si rinvia alle indicazioni presentate al punto 0 di questo messaggio, ritenuto che la competenza, in merito alla definizione ed alla decisione degli impegni finanziari relativi ai costi delle prestazioni sociali cantonali gestite dall'IAS (cfr. centro costi 210 del Cantone per le prestazioni complementari e l'assicurazione malattia), resterà evidentemente attribuita al Cantone.

6. COMMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1 *Personalità giuridica e sede*

Attualmente l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) è una delle tre divisioni del Dipartimento delle Opere Sociali e non ha, quindi, personalità giuridica propria; nonostante l'autonomia degli enti a lui sottoposti (Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Ufficio dell'assicurazione invalidità) l'IAS risulta, quindi, integrato nell'organigramma del Cantone.

Con il disegno di legge si intende conferire all'IAS lo statuto di ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica. Si tratta in pratica di trasferire all'IAS lo statuto attuale della Cassa cantonale di compensazione.

Per la definizione si rinvia a Blaise Knapp, Précis de droit administratif, IVème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, nn. 2490, 2565.

Per un maggiore approfondimento sui servizi decentralizzati, in particolare sugli enti pubblici, si rinvia a André Grisel, *Traité de droit administratif*, Volume 1, Neuchâtel 1984, pag. 223 segg.; Alfred Maurer, *Schweizerisches Sozialversicherungsrecht*, Band I: Allgemeiner Teil, Bern 1983, pag. 238 segg.; Alfred Maurer, *Bundessozialversicherungsrecht*, Basel und Frankfurt am Main 1994, pag. 50 segg.

Atteso che gli enti pubblici che ora compongono l'IAS, in particolare la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, hanno sempre avuto sede a Bellinzona e ritenuto che l'IAS ha ivi recentemente trovato ed acquistato una sistemazione logistica confacente, il disegno di legge pone quale vincolo che l'IAS abbia sede in questa città.

Articolo 2 *Compiti*

Con questa norma l'IAS assume i compiti che le differenti legislazioni federali¹⁰ e le differenti legislazioni cantonali¹¹ conferiscono agli enti pubblici che ora lo compongono, e meglio:

- la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
- la Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,
- l'Ufficio dell'assicurazione invalidità,
- la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

In virtù dell'art. 2 cpv. 2 l'IAS può inoltre assumere altri compiti e collaborare con altri enti, pubblici o privati.

1. Compiti federali

1.1. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG: art. 2 cpv. 1 lett. a) LIAS

Come detto, con la sua istituzione l'IAS assume i compiti (originari o attribuiti) che la legislazione federale conferisce alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e che sono finora stati esercitati dalla medesima.

I compiti federali *originari* della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, e che vengono assunti dall'IAS, possono essere così dettagliati¹²:

- l'affiliazione delle persone, fisiche e giuridiche, tenute al pagamento di contributi sociali AVS/AI/IPG/AD/AF (datori di lavoro, indipendenti, persone senza attività lucrativa)¹³ e

¹⁰ Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile del 25 settembre 1952 (LIPG), RS 834.1; Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 19 marzo 1965 (LPC), RS 831.30; Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), RS 832.10; Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP), RS 831.40; Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF), RS 832.20; Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura del 20 giugno 1952 (LFA), RS 836.1

¹¹ Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF), RL 6.4.1.1.; Legge di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal), RL 6.4.6.1.; Legge di applicazione della LPC del 17 dicembre 1997 (LAPC), RL 6.4.5.3.; Legge sul servizio medico nelle zone di montagna del 5 novembre 1997 (Lmont), cfr. BU 1998, pag. 51; Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati dell'8 marzo 1995 (LAV), RL 3.3.3.5

¹² L'elenco non vuole essere esaustivo: con lo stesso si intendono unicamente dettagliare i principali compiti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

¹³ Per l'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) cfr. in particolare artt. 1, 3 e 63 cpv. 2 LAVS; per l'assicurazione invalidità (AI) cfr. in particolare artt. 1, 2 e 3 cpv. 2 LAI; per l'indennità per perdita di guadagno in caso di servizio militare o protezione civile (IPG) cfr. in particolare artt. 19a e 21 LIPG; per l'assicurazione disoccupazione (AD) cfr. in particolare artt. 2, 76 cpv. 1 lett. d) e 86 LADI; per gli assegni familiari federali nell'agricoltura (AF) cfr. in particolare artt. 13 e 18 LFA

- la determinazione dell'importo degli stessi;
- la gestione dei pagamenti dei contributi sociali (ev. incasso forzato in caso di inadempienza degli affiliati);
- la gestione dei conti individuali degli affiliati (art. 30ter LAVS);
- la consulenza ed il controllo dei datori di lavoro affiliati (art. 68 cpv. 2 LAVS);
- la consulenza ed il controllo delle agenzie comunali AVS (art. 65 cpv. 2 LAVS e art. 161 OAVS);
- la vigilanza sulle affiliazioni ai sensi della LPP (art. 11 cpv. 4 LPP);
- la vigilanza sulle affiliazioni ai sensi LAINF (art. 93 cpv. 6 LAINF e art. 118 cpv. 2 OAINF);
- la tenuta della contabilità generale (art. 150 e segg. OAVS);
- la gestione dei rilievi mensili ed annuali (art. 155 OAVS);
- l'esercizio del risarcimento-danni nei confronti del datore di lavoro (art. 52 LAVS);
- la determinazione del diritto alle rendite di vecchiaia (art. 21 e segg. LAVS) e per superstiti dell'AVS (art. 23 e segg. LAVS) ed il relativo pagamento (art. 44 LAVS e artt. 122-125 OAVS);
- il calcolo ed il relativo pagamento delle rendite d'invalidità previste dalla LAI (art. 60 cpv. 1 lett. b) LAI);
- il pagamento dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI (art. 43bis LAVS, risp. art. 42 LAI e art. 125bis OAVS);
- il calcolo ed il relativo pagamento delle indennità giornaliere dell'AI (art. 60 cpv. 1 lett. b) LAI);
- l'esercizio del regresso contro terzi responsabili (art. 48ter e segg. LAVS, risp. art. 52 LAI e art. 79quater OAVS);
- la gestione delle procedure di restituzione di rendite ed assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi (art. 47 LAVS).

Fra i compiti *attribuiti* alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dalla legislazione federale, che vengono pure assunti dall'IAS, si possono annoverare:

- la determinazione del diritto all'indennità per perdita di guadagno in caso di servizio militare o protezione civile (art. 18 LIPG) e relativo pagamento (art. 19 cpv. 3 LIPG);
- la determinazione del diritto agli assegni familiari federali ed il relativo pagamento (art. 13 LFA).

1.2. Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione: art. 2 cpv. 1 lett. b) LIAS

Con la sua istituzione, l'IAS assume pure i compiti che la legge federale in materia di assicurazione contro la disoccupazione conferisce alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione.

Sono, in particolare, compiti della Cassa disoccupazione (accanto agli altri organi designati dalla LADI all'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione; cfr. art. 76 cpv. 1 LADI):

- la determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla legge federale (art. 81 cpv. 1 lett. a) e b) LADI: indennità di disoccupazione, indennità per insolvenza del datore di lavoro, indennità per lavoro ridotto e indennità per intemperie; cfr. pure art. 1 LADI) in collaborazione con l'Ufficio del lavoro ed il relativo pagamento di tali prestazioni (art. 81 cpv. 1 lett. c) LADI);
- la gestione delle procedure di restituzione di prestazioni indebitamente riscosse (art. 95 LADI);
- il pagamento delle misure attive previste dalla LADI in caso di disoccupazione (cfr. le norme di cui al capitolo VI della LADI).

1.3. Ufficio dell'assicurazione invalidità: art. 2 cpv. 1 lett. c) LIAS

Con la sua istituzione, l'IAS assume i compiti che la legislazione federale conferisce all'Ufficio dell'assicurazione invalidità e che sono ora esercitati dallo stesso.

Compito di questo ufficio è quello di procedere all'esame delle richieste riguardanti le prestazioni previste dall'assicurazione federale per l'invalidità, e meglio in vista del riconoscimento delle seguenti prestazioni:

- i provvedimenti sanitari d'integrazione (art. 12 e segg. LAI);
- i provvedimenti professionali d'integrazione (orientamento professionale, prima formazione professionale, riformazione professionale; cfr. art. 15 e segg. LAI));
- l'istruzione scolastica speciale ed i provvedimenti pedagogico-terapeutici (art. 19 LAI);
- il sussidio d'assistenza ai minorenni grandi invalidi (art. 20 LAI);
- il rimborso delle spese di viaggio (art. 51 LAI);
- le indennità giornaliere in caso di esecuzione di un provvedimento d'integrazione (art. 22 e segg. LAI);
- la determinazione del diritto all'assegno per grandi invalidi dell'AVS (art. 43bis LAVS) e dell'AI (art. 42 LAI);
- la determinazione del diritto ai mezzi ausiliari dell'AVS (art. 43ter LAVS) e dell'AI (art. 21 e segg. LAI);
- la determinazione del grado d'invalidità (art. 28 e segg. LAI).

2. Compiti cantonali: art. 2 cpv. 1 lett. d) e e) LIAS

Con la sua istituzione, l'IAS assume pure i compiti che la legislazione cantonale conferisce ora alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e che sono finora stati esercitati dalla medesima.

Fra i compiti cantonali attribuiti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dalla legislazione cantonale, che vengono pure assunti dall'IAS, si possono annoverare:

- la determinazione del diritto alle prestazioni complementari all'AVS ed all'AI (art. 5 LAPC con riferimento all'art. 6 cpv. 1 LPC) ed il relativo pagamento di queste prestazioni (art. 8 LAPC con riferimento all'art. 4 cpv. 2 LPC);
- il rimborso delle spese di malattia e di invalidità nell'ambito delle prestazioni complementari (art. 3d LPC);
- la gestione esecutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per quanto di spettanza cantonale (art. 3 cpv. 2 LCAMal).

Per completezza, va comunque osservato che, già ora, la legislazione cantonale attribuisce all'IAS diverse specifiche competenze, che verranno mantenute con la sua istituzione quale ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica.

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie si tratta delle seguenti competenze:

- vigilare sull'assoggettamento all'obbligo assicurativo (art. 11 e 12 LCAMal, art. 2 cpv. 1, art. 4 cpv. 3 e art. 7 Reg. LCAMal);
- procedere all'affiliazione d'ufficio ad una Cassa malati (art. 19 LCAMal e art. 12 Reg. LCAMal);
- emanare le decisioni in merito al diritto alla partecipazione del Cantone al premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (art. 76 LCAMal) e decidere in merito ai reclami degli assicurati contro tali decisioni (art. 49 Reg. LCAMal);
- gestire i rapporti con le Casse malati interessate (artt. 60, 63 e 64 Reg. LCAMal);
- procedere all'accertamento del reddito determinante al di fuori o in assenza di notifica di tassazione (art. 31 LCAMal e artt. 67-72 Reg. LCAMal).

Per il calcolo dell'indennizzo e della riparazione morale ai sensi della Legge federale sull'aiuto alle vittime del 4 ottobre 1991, il Dipartimento delle opere sociali si avvale già ora dell'Istituto delle assicurazioni sociali, ritenuto che per il calcolo di tale indennità sono applicabili le norme della legislazione (federale e cantonale) sulle prestazioni complementari (art. 6 cpv. 2 Regolamento di esecuzione della Legge di applicazione e complemento della legge federale sull'aiuto alle vittime di reati dell'8 marzo 1995; RL 3.3.3.5.1.): questa competenza verrà, quindi, pure mantenuta dall'IAS.

Infine va rilevato che, con la modifica della relativa legge speciale – pure proposta con il presente Messaggio – dopo la sua costituzione quale ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica, l'IAS subentrerà alla Cassa cantonale per gli assegni familiari nella gestione del regime cantonale degli assegni familiari (cfr. le modifiche proposte alla Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996), assumendo in particolare i compiti previsti agli artt. 53 e 54 LAF.

3. Altri compiti: art. 2 cpv. 2 LIAS

Conformemente a questa norma, l'IAS potrà assumere altri compiti rispetto a quelli enumerati sopra, sia su mandato federale, come pure su mandato cantonale, comunale o di altri; questi ulteriori compiti saranno assunti in virtù di un mandato di prestazione o contratto stipulato fra il Consiglio di amministrazione dell'IAS e l'ente (pubblico o privato) interessato (cfr. art. 5 lett. m e n LIAS). Il mandato di prestazione o il contratto definirà, in particolare, l'oggetto, i termini e l'estensione dei compiti assunti dall'IAS, la relativa mercede che dovrà essere corrisposta dalla controparte contrattuale, la durata e gli eventuali termini di disdetta del contratto.

Quale ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica, l'IAS eserciterà i compiti assunti per proprio nome e per proprio conto ed in modo autonomo rispetto alla controparte contrattuale.

Articolo 3 *Organi dell'IAS*

Quale ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica, l'IAS ha la facoltà di liberamente organizzarsi, nei limiti posti dalla legge e dalla sua autorità di vigilanza, cioè l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali: in effetti la legge qui proposta è sottoposta ad approvazione federale da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), rispettivamente dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro per quanto concerne le attività di spettanza della Cassa pubblica di assicurazione per la disoccupazione (UFSEL).

Ciò premesso, l'art. 3 LIAS dispone che siano organi dell'IAS il Consiglio di amministrazione (cfr. anche artt. 4-6 LIAS), la Direzione (cfr. anche artt. 7 e 8 LIAS) e l'Organo di revisione (cfr. anche art. 9 LIAS).

Articolo 4 **Consiglio di amministrazione; Composizione, nomina e indennità**

Articolo 5 **Compiti**

Articolo 6 **Incompatibilità**

Disponendo di un patrimonio proprio (cfr. commento all'art. 1 LIAS), l'IAS tiene una contabilità ed un bilancio (cfr. **A. Scolari**, op. cit., no 1075) – chiaramente suddivisi a seconda delle legislazioni applicate – ed allestisce un rendiconto annuo, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione (art. 5 lett. p LIAS).

Il Consiglio di amministrazione approva inoltre i mandati di prestazione o i contratti relativi al conferimento di altri compiti (art. 5 lett. m e n LIAS; cfr. anche commento all'art. 2 LIAS). I mandati di prestazione, che contengono una clausola arbitrale, vengono definiti da un contratto amministrativo (cfr. **A. Scolari**, op. cit., no 226 segg.), stipulato in forma scritta (cfr. **DFT 99 Ib 120** citato in **A. Scolari**, op. cit., no 236) fra l'IAS e l'ente interessato.

Il Consiglio di amministrazione sarà competente per l'assunzione del Direttore (art. 5 lett. c) e, su proposta del Direttore, dei collaboratori di Direzione (art. 5 lett. d). Essa approverà le necessarie disposizioni sull'ordinamento delle risorse umane (tenuto anche conto dell'art. 92bis cpv. 2 lett. b cfr. 1 OAI per quanto concerne i collaboratori dell'Ufficio AI), in particolare relativamente alla definizione dei mansionari e della retribuzione dei collaboratori: in sostanza con queste norme viene colmata l'attuale lacuna legislativa ed i collaboratori dell'IAS *non* saranno più sottoposti alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1.) e alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (Lstip; RL 2.5.4.4.). Il rapporto d'impiego con l'IAS rimarrà comunque di diritto pubblico, in virtù del servizio di pubblica utilità da loro svolto.

Il Consiglio di amministrazione sarà inoltre competente ad approvare tutte le disposizioni di gestione in ambito organizzativo, delle risorse umane, finanziario e di controllo.

Ritenuta la connotazione di diritto pubblico dell'IAS e della missione dello stesso, è opportuno che del Consiglio di amministrazione faccia parte un Consigliere di Stato in carica e che i membri dello stesso vengano eletti dal Consiglio di Stato medesimo (art. 4 LIAS).

Alfine di garantire la necessaria indipendenza ed evitare collisioni di interessi, a mente dell'art. 6 LIAS la carica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di Organo di revisione dell'IAS o di Direttore/collaboratore dell'IAS.

Articolo 7 **Direzione; composizione**

Articolo 8 **Direzione; compiti**

La Direzione, composta dal Direttore e dai collaboratori di Direzione (art. 7 LIAS), è l'organo esecutivo dell'IAS.

Essa agisce secondo le disposizioni federali e cantonali, riservata la vigilanza della Confederazione (UFAS e UFSEL) e del Cantone (Consiglio di Stato per quanto concerne l'applicazione della LAF [art. 49 cpv. 1 LAF modificata], della LAPC [art. 5 LAPC modificata], della LCAMal o delle altre leggi cantonali).

La Direzione rappresenta inoltre l'IAS verso terzi e procede all'assunzione dei collaboratori (cfr. commento all'art. 5).

Essa dirige l'Istituto nell'applicazione di tutte le legislazioni federali e cantonali di sua spettanza, nell'ambito dei compiti da esso assunti conformemente all'art. 2 LIAS (cfr. il relativo commento a questo articolo).

Si tratta delle seguenti legislazioni federali:

- sull'AVS (al riguardo l'art. 8 lett. b LIAS fa un esplicito riferimento – come previsto dall'art. 61 cpv. 2 lett. a LAVS – alle competenze ed alle responsabilità della Direzione, in particolare del Direttore, dell'IAS nell'applicazione della LAVS);
- sulle indennità per perdita di guadagno in caso di servizio militare o protezione civile;
- sulla previdenza professionale;
- sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- sugli assegni familiari nell'agricoltura;
- sulle prestazioni complementari;
- sull'assicurazione malattia;
- sull'assicurazione disoccupazione.

E delle seguenti legislazioni cantonali:

- sulle prestazioni complementari;
- sull'assicurazione malattia;
- sugli assegni familiari cantonali.

In materia di assicurazione federale per l'invalidità, essa – per contro – si limita a sorvegliare la gestione del competente ufficio (art. 8 lett. e) LIAS); in effetti il Messaggio del Consiglio federale sulla terza revisione dell'AI dispone esplicitamente che soltanto nei Cantoni più piccoli può esservi unione personale fra il Direttore della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e dell'Ufficio AI (cfr. commento all'art. 54 LAI, pag. 1202): in Ticino – che non può considerarsi un Cantone di piccole dimensioni – ciò impedisce quindi che il Direttore dell'IAS possa assumere, nel contempo, la funzione di capo dell'ufficio AI. Le responsabilità gestionali in materia di assicurazione federale per l'invalidità restano, quindi, a carico del capo dell'ufficio AI. Questo ufficio – pur perdendo la personalità giuridica che gli era conferita dalla Legge di applicazione della legge federale sull'AI del 21 giugno 1993 (RL 6.4.7.2.; legge che viene abrogata con il presente Messaggio) – conserva uno statuto particolare all'interno dell'IAS ed una autonomia nell'esecuzione materiale dei compiti conferitigli dalla LAI. I costi relativi al personale dell'ufficio AI e derivanti dalla sua razionale amministrazione vengono integralmente rimborsati dalla Confederazione.

Articolo 9 *Organo di revisione*

L'Organo di revisione, nominato dal Consiglio di amministrazione (art. 5 lett. b) LIAS), si occupa, in generale, del controllo della contabilità dell'Istituto, per quanto concerne tutte le sue attività (art. 9 lett. a) LIAS).

Esso è altresì tenuto ad adempiere i compiti di revisione conferitigli dalla legislazione federale e cantonale (art. 9 lett. b) LIAS).

Revisione delle attività della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG assunte dall'IAS

La legislazione federale sull'AVS dispone che l'attività delle Casse di compensazione AVS/AI/IPG deve essere sottoposta a revisione periodica (art. 68 cpv. 1 LAVS). Atteso che l'Istituto delle assicurazioni sociali ha assunto ed esegue tutti i compiti assegnati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dalle varie leggi federali e cantonali (cfr.

anche il commento all'art. 2), è lo stesso che è oggetto di revisione nei termini dell'art. 68 LAVS.

L'Organo di revisione provvede, quindi, al controllo periodico ed alla revisione della contabilità e della gestione dell'IAS (art. 68 cpv. 1 LAVS). Per l'art. 159 OAVS il controllo deve essere esperito due volte all'anno: la prima revisione deve intervenire senza preavviso nel corso dell'anno di esercizio, la seconda dopo la chiusura dell'anno di esercizio. La revisione deve estendersi, in particolare, alla contabilità, al regolamento dei conti, all'applicazione materiale delle disposizioni legali, nonché all'organizzazione interna dell'Istituto (art. 160 cpv. 2 OAVS).

L'art. 9 LIAS non determina né il periodo di nomina (atteso che lo stesso, giusta l'art. 168 cpv. 1 in fine OAVS, non può essere inferiore ad un anno di esercizio), né a chi debba essere affidata questa attività; il Consiglio di amministrazione dell'IAS può, dunque, disporre al riguardo, affidando l'ufficio di revisione ad una società privata o ad un servizio statale, purché siano adempiuti i requisiti previsti all'art. 68 cpv. 3 LAVS. A mente di questa norma l'Organo di revisione non deve partecipare alla gestione dell'Istituto, deve dedicarsi esclusivamente ad attività di revisione ed offrire, sotto tutti gli aspetti, una garanzia assoluta di eseguire le revisione ed i controlli in modo ineccepibile ed oggettivo. La nomina dell'Organo di revisione da parte del Consiglio di amministrazione deve ottenere la ratifica dell'Autorità federale competente (UFAS, cfr. art. 166 OAVS): il riconoscimento viene accordato se l'Organo di revisione ossequia i requisiti degli artt. 165 e 167 OAVS.

Per il suo operato l'Organo di revisione ha diritto ad una indennità, conformemente al tariffario di cui all'art. 170 cpv. 1 OAVS.

Del risultato di ogni revisione l'Organo di revisione è tenuto a stendere un rapporto (art. 169 cpv. 1 OAVS), che deve indicare in modo esauriente l'estensione e l'oggetto delle verifiche esperite, nonché i difetti e le irregolarità rilevate; il rapporto deve altresì indicare il risultato formale e materiale delle verifiche esperite, esporre in modo chiaro se ed in che misura le prescrizioni legali ed amministrative e le istruzioni dell'Autorità federale sono state osservate ed indicare se i difetti precedentemente rilevati sono stati eliminati (art. 169 cpv. 2 OAVS).

L'Organo di revisione è tenuto a trasmettere i due rapporti di revisione all'UFAS (art. 169 cpv. 4 OAVS) e, in copia, al Consiglio di amministrazione dell'IAS.

Resta naturalmente sempre riservata la vigilanza a livello federale da parte dell'UFAS, il quale può pure impartire direttive ed istruzioni all'indirizzo dell'IAS (art. 72 cpv. 1 LAVS e artt. 176 e 209 cpv. 1 OAVS).

Revisione delle attività dell'Ufficio AI assunte dall'IAS

La legislazione federale sull'AI dispone che le disposizioni organizzative della LAVS relative alla revisione delle Casse di compensazione sono applicabili per analogia all'assicurazione federale per l'invalidità (art. 66 cpv. 1 LAI).

Come detto sopra, l'attività delle Casse di compensazione AVS/AI/IPG deve essere sottoposta a revisione periodica (art. 68 cpv. 1 LAVS): per applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LAI, quindi, pure l'attività dell'Ufficio AI deve essere sottoposta a revisione periodica. Atteso che l'Istituto delle assicurazioni sociali ha assunto ed esegue pure i compiti assegnati all'Ufficio AI dalla LAI (art. 2 cpv. 1 lett. c) LIAS; cfr. anche il commento di questo articolo), anche per la sua attività in materia di assicurazione federale per l'invalidità l'IAS è oggetto di revisione nei termini dell'art. 68 LAVS e conformemente a quanto sopra descritto.

Anche per l'operato dell'IAS in materia di assicurazione federale per l'invalidità resta riservata la vigilanza della Confederazione (art. 64 cpv. 1 LAI che rinvia all'art. 72 LAVS).

Revisione delle attività della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione assunte dall'IAS

Per contro, la legislazione sull'assicurazione disoccupazione dispone che del controllo periodico della gestione delle Casse disoccupazione e della verifica dei pagamenti sia competente direttamente l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. c) ed e) LADI), il quale è pure competente ad emanare istruzioni nei confronti delle Casse disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. e) LADI).

Ritenuto che con la sua costituzione quale ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica, l'IAS assume ed esercita i compiti che la legislazione federale sull'assicurazione disoccupazione conferisce alle Casse disoccupazione (art. 2 cpv. 1 lett. b) LIAS), esso è sottoposto direttamente alla vigilanza a livello federale da parte dell'Ufficio di compensazione.

Il controllo della corretta applicazione della legge è, per contro, affidato all'UFSEL, il quale può pure impartire istruzioni e direttive (art. 110 LADI).

Resta naturalmente riservato l'aspetto contributivo, atteso che – come già rilevato sopra – la riscossione dei contributi sociali in materia di assicurazione contro la disoccupazione è affidata alla Cassa AVS (art. 86 LADI), la quale è sottoposta a revisione nei termini sopra descritti.

Revisione delle attività della Cassa cantonale per gli assegni familiari assunte dall'IAS

Nel regime cantonale degli assegni di famiglia istituito con la relativa legge, approvata dal Parlamento cantonale l'11 giugno 1996, soltanto le Casse professionali per gli assegni familiari sono tenute a presentare un rapporto di revisione (art. 55 cpv. 1 lett. c) LAF) al Dipartimento delle opere sociali e, per esso, all'Istituto delle assicurazioni sociali (art. 118 cpv. 2 Reg. LAF). Con la presente legge si è, quindi, modificato l'art. 55 LAF, estendendone il campo di applicazione all'Istituto delle assicurazioni sociali; in virtù di questa nuova norma anche l'IAS è dunque tenuto a presentare il suo rapporto di revisione al Dipartimento delle opere sociali.

Articolo 10 *Vigilanza*

Considerata la particolarità del progetto di riforma istituzionale dell'IAS e il forte impatto dell'attività dell'Istituto sulla realtà cantonale, è necessario porre le premesse affinché l'attività svolta possa venir valutata in modo regolare sulla base di informazioni elaborate in base a criteri oggettivi e metodologicamente corretti. Il monitoraggio dell'attività dell'Istituto costituirà lo strumento di controllo e vigilanza per il Cantone ed anche per la Confederazione. Con questa scelta si intende sostanziare il ruolo di vigilanza e controllo affidato in primis al Cantone, disciplinato soprattutto dal diritto superiore: quello federale.

I criteri di monitoraggio saranno concordati fra il Consiglio di Stato e l'Istituto delle assicurazioni sociali.

L'art. 10 cpv. 2 obbliga il Consiglio di Stato a presentare un rapporto al Gran Consiglio, al fine di permettere al parlamento di esercitare la vigilanza. Ciò significa che dopo le revisioni ed ottenuta l'approvazione delle autorità federali competenti per le diverse gestioni, il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato, discuterà ed approverà la gestione dei compiti cantonali e la gestione globale dell'IAS.

Infine, dal profilo istituzionale, a proposito della vigilanza sulle collettività decentralizzate si rinvia a Blaise Knapp, opera citata, n. 2709.

Articolo 11 **Agenzie AVS**

Come già osservato, per l'art. 65 cpv. 2 LAVS le Casse cantonali di compensazione devono avere un'agenzia in ogni Comune; un'agenzia unica per più Comuni può essere istituita qualora le circostanze lo giustificano.

Nella situazione attuale, in ogni Comune del Cantone è istituita una agenzia comunale AVS (cfr. art. 3 del Decreto legislativo d'applicazione della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948; RL 6.4.5.2.).

Con riferimento alla mozione del 23 giugno 1997 dell'on. Moreno Colombo, che propone un ripensamento dell'organizzazione delle agenzie comunali AVS, questo Consiglio di Stato presenterà successivamente un messaggio apposito.

Articolo 12 **Responsabilità**

Responsabilità dei collaboratori dell'IAS nell'adempimento di compiti federali

Per l'art. 70 LAVS il Cantone risponde dei danni derivanti da atti illeciti commessi dagli organi della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG o da qualsiasi funzionario o impiegato della Cassa medesima nell'esercizio delle sue funzioni¹⁴, risp. violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni legali (art. 70 cpv. 1 LAVS). I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni che la Confederazione presta per legge nei confronti dei Cantoni (art. 70 cpv. 4 LAVS).¹⁵

Ritenuto che, con la sua istituzione quale ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica, l'IAS assume ed esercita i compiti assegnati dalla legislazione federale e cantonale agli enti che lo componevano¹⁶, il Cantone diviene responsabile dei danni commessi dai collaboratori dell'IAS, nelle modalità e nei termini descritti dall'art. 70 LAVS. In materia di assicurazione federale per l'invalidità l'art. 66 cpv. 1 LAI rinvia all'art. 70 LAVS; così pure l'art. 21 cpv. 2 LIPG per le indennità in caso di servizio militare o protezione civile e l'art. 47 LAF per gli assegni familiari cantonali; per contro, la responsabilità per danni in materia di assicurazione disoccupazione, è disciplinata dall'art. 82 in rel. all'art. 77 cpv. 2 LADI; per la previdenza professionale è applicabile l'art. 52 LPP.

Nel caso in cui il Cantone dovesse essere chiamato a rispondere di tali danni, esso avrà diritto di rivalsa nei confronti dei collaboratori dell'IAS.

La procedura è in ogni caso disciplinata dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (Lresp; RL 2.6.1.1.).¹⁷

Responsabilità dei collaboratori dell'IAS nell'adempimento di compiti cantonali

La responsabilità e la procedura per i danni cagionati dai collaboratori dell'IAS nell'adempimento di compiti cantonali sono disciplinate dalla Lresp (RL 2.6.1.1.): il

¹⁴ Compresi i compiti in materia di assegni di famiglia federali, di prestazioni complementari all'AVS ed all'AI, di assicurazione obbligatoria in caso di infortunio e di assicurazione sociale contro le malattie

¹⁵ Per la procedura, cfr. artt. 172 e 173 OAVS

¹⁶ Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Ufficio dell'assicurazione invalidità e Cassa cantonale per gli assegni familiari; cfr. anche il commento all'art. 2 LIAS

¹⁷ Cfr. in particolare gli artt. 13-17, 20, 21, 22 cpv. 2, 23 cpv. 2 e 3, 24 cpv. 2, 26 e 28 Lresp

collaboratore risponde quindi verso l'IAS del danno che gli ha cagionato mancando ai suoi doveri di servizio intenzionalmente o per negligenza grave (art. 13 Lresp.); se l'IAS ha risarcito il danneggiato, esso ha diritto di regresso contro il suo collaboratore (art. 14 Lresp.).

Responsabilità delle agenzie AVS nell'adempimento di compiti federali e cantonali

Il Comune definito nell'atto di costituzione dell'agenzia AVS (cfr. commento all'art. 11 LIAS) è responsabile verso il Cantone dei danni causati dal gerente dell'agenzia medesima e derivanti da atti illeciti nell'esercizio delle sue funzioni e per i danni causati intenzionalmente o per negligenza grave dallo stesso, violando le prescrizioni legali delle quali il Cantone è tenuto a rispondere in virtù del diritto federale (art. 12 cpv. 3 prima frase LIAS) o cantonale (art. 12 cpv. 3 seconda frase LIAS). Il Comune interessato ha diritto di regresso verso il gerente dell'agenzia AVS (art. 12 cpv. 3 terza frase LIAS).

Anche per la responsabilità delle agenzie AVS nell'espletamento di compiti federali e cantonali, la procedura è disciplinata dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (Lresp; RL 2.6.1.1.).

Articolo 13 *Finanziamento dei Comuni*

A mente dell'art. 102 LAVS, le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti sono finanziate:

- dai contributi degli assicurati (salariati, indipendenti, persone senza attività lucrativa) e dei datori di lavoro;
- da un contributo della Confederazione (art. 103 cpv. 1 e 104 LAVS e Decreto federale che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti del 4 ottobre 1985¹⁸);
- dagli interessi del Fondo di compensazione (artt. 107 e segg. LAVS);
- dalle entrate provenienti dall'esercizio del regresso contro terzi responsabili (artt. 48ter e segg. LAVS);
- dal contributo dei Cantoni (art. 103 cpv. 2 LAVS e succitato Decreto federale).

Per l'art. 77 LAI, le prestazioni dell'assicurazione invalidità sono finanziate:

- dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro conformemente agli artt. 2 e 3 LAI;
- dai contributi della Confederazione e dei Cantoni (art. 78 cpv. 2 LAI e Ordinanza concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per l'invalidità del 2 dicembre 1985¹⁹);
- dagli interessi del Fondo di compensazione (art. 79 LAI);
- dalle entrate provenienti dall'esercizio del diritto di regresso contro terzi responsabili (art. 52 LAI).

Per l'art. 26 LIPG i mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni previste dalla relativa legge sono garantiti:

- dal supplemento al contributo dovuto in virtù della LAVS (art. 27 LIPG);
- dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (art. 28 LIPG).

¹⁸ RS 831.100.2

¹⁹ RS 831.272.1

Per l'art. 90 LADI, l'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata mediante:

- i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (artt. 2-6 LADI);
- gli interessi del Fondo di compensazione (art. 84 LADI).

Le prestazioni complementari all'AVS ed all'AI sono direttamente finanziate dal Cantone (art. 1 LPC), fatti salvi i sussidi accordati dalla Confederazione (art. 9 LPC).

In materia di assegni di famiglia federali il finanziamento è garantito, in parte, dai contributi dei datori di lavoro (art. 18 LFA) ed in parte dal Cantone (art. 19 LFA).

Nel settore dell'assicurazione sociale contro le malattie, il finanziamento è garantito secondo il sistema della ripartizione delle spese (art. 60 LAMal), ritenuto che gli assicurati sono astretti al pagamento dei premi (art. 61 LAMal).

La gestione del regime cantonale sugli assegni di famiglia è finanziata:

- per l'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi dai contributi dei datori di lavoro assoggettati (art. 13 LAF);
- per l'assegno integrativo (art. 59 cpv. 1 LAF):
 - tramite l'eccedenza dei contributi dei datori di lavoro assoggettati in virtù del blocco dell'indicizzazione dell'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi (artt. 16 e 23 LAF),
 - da un contributo dello 0.15% del reddito AVS degli indipendenti,
 - dal Cantone;
- l'assegno di prima infanzia è interamente finanziato dal Cantone (art. 60 cpv. 1 LAF).

Le Casse professionali per gli assegni familiari sono altresì tenute a costituire un Fondo di riserva, destinato alla copertura di eventuali maggiori spese d'esercizio (art. 63 LAF).

A livello federale, i Cantoni partecipano al finanziamento:

- dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti (art. 103 cpv. 2 LAVS);
- dell'assicurazione per l'invalidità (art. 78 e 78bis LAI);
- del regime federale degli assegni di famiglia (artt. 19 e 21 LFA);
- delle prestazioni complementari all'AVS ed all'AI, fatti salvi i sussidi della Confederazione in questo ambito (art. 9 LPC);
- della partecipazione al premio dell'assicurazione sociale per le malattie, fatti salvi i sussidi della Confederazione in questo ambito (artt. 65 e 66 LAMal).

Per la gestione dell'assicurazione disoccupazione i Cantoni accordano mutui ad un interesse adeguato (art. 90 cpv. 2 LADI).

Per la gestione delle altre leggi federali di competenza dell'IAS – LPP e LAINF – non è, per contro, prevista alcuna partecipazione finanziaria dei Cantoni²⁰.

A mente dell'art. 13 LIAS, i Comuni sono tenuti a partecipare al finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti ed al finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità a seconda della loro capacità finanziaria. Analoga regolamentazione si trova nella LCAMal (artt. 50 e 51) e nella LAPC (art. 11).

Si noti che questa norma riprende il testo dell'art. 18a del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 (RL 6.4.5.2.) e l'art. 12 della Legge d'applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 (RL 6.4.7.2.).

²⁰ Il finanziamento della LAINF e della LPP non interessa l'Istituto delle assicurazioni sociali, giacché questo istituto non gestisce interamente e direttamente queste due assicurazioni ma si limita ad una attività di supporto agli assicuratori infortuni ed alle casse pensioni, attività per la quale ha diritto di essere indennizzata dalla Confederazione (art. 118 cpv. 2 OAINF e Direttive sul controllo dell'affiliazione dei DL ad un'istituzione di previdenza professionale conformemente alla LPP del 7 maggio 1986, cap. 8, marg. 28-30)

Articolo 14 *Spese amministrative*

A copertura delle spese di amministrazione per la gestione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti viene prelevato un contributo speciale (art. 69 LAVS, Ordinanza sui sussidi per le spese di amministrazione alle Casse cantonali di compensazione dell'AVS del 30 novembre 1982²¹ e Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS dell'11 ottobre 1972²²).

Per la gestione dell'assicurazione invalidità (art. 66 LAI e artt. 93bis e 94 OAI, che concernono sia l'attività dell'Ufficio AI, come pure quella della Cassa cantonale AVS in materia di assicurazione federale per l'invalidità), delle indennità per perdita di guadagno in caso di servizio militare o protezione civile (art. 22 LIPG) e del regime federale sugli assegni familiari (art. 18 LFA) è applicabile la regolamentazione dell'AVS.

Le spese amministrative derivanti dalla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione sono, per contro, rimborsate dal Fondo di compensazione dell'assicurazione disoccupazione (art. 92 cpv. 1 e 5 LADI).

Le spese di amministrazione dovute all'applicazione della legislazione federale sulle prestazioni complementari e per la gestione dell'assicurazione contro le malattie sono disciplinate da un contratto (mandato di prestazione) con l'IAS.

Per la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e la previdenza professionale l'Istituto delle assicurazioni sociali, che assume i compiti della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG anche in questo ambito, ha diritto ad una rifusione delle spese amministrative (cfr. art. 118 cpv. 2 OAINF e Direttiva sul controllo dell'affiliazione dei datori di lavoro ad un'istituzione di previdenza professionale conformemente alla LPP del 7 maggio 1986, cap. 8, marg. 28-30).

Le spese di amministrazione derivanti dall'applicazione del regime cantonale sugli assegni di famiglia vengono coperte:

- per quanto concerne l'assegno di base e per giovani invalidi, da un contributo dei datori di lavoro (art. 58 LAF);
- per quanto concerne l'assegno integrativo, da un contributo delle Casse professionali e dell'IAS (che assume i compiti della Cassa cantonale per gli assegni familiari) proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi (art. 59 cpv. 2 LAF);
- per quanto concerne l'assegno di prima infanzia, da un contributo delle Casse professionali e dell'IAS (che assume i compiti della Cassa cantonale per gli assegni familiari) proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi (art. 60 cpv. 2 LAF).

Nel caso in cui all'Istituto delle assicurazioni sociali dovessero essere demandati ulteriori compiti in virtù dell'art. 2 cpv. 2 LIAS, il relativo mandato di prestazione (art. 5 lett. m LIAS) definirà i termini, l'importo e le modalità della rifusione delle relative spese di amministrazione.

Si ricorda che, a norma delle disposizioni federali, i contributi per le spese amministrative possono essere utilizzati solamente per la gestione a cui sono destinati.

²¹ RS 831.143.42

²² RS 831.143.41

Articolo 15 *Rimedi giuridici*

L'art. 15 LIAS conferma la via ricorsuale cantonale già esistente per le decisioni di tutti gli enti che ora compongono l'Istituto delle assicurazioni sociali; con la sua costituzione quale ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica, l'IAS assume ed esercita i relativi compiti ora espletati da questi enti: è quindi avverso le decisioni dell'IAS che è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni²³.

Per quanto concerne le decisioni rese sulla base del diritto federale, la procedura sancita dalla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961²⁴ è applicabile soltanto in via sussidiaria; in via prioritaria è applicabile la relativa procedura federale, e meglio:

- per le decisioni dell'IAS rese in applicazione della Legge sull'AVS è applicabile l'art. 85 LAVS: a mente di questa norma, in particolare, la procedura deve essere semplice e spedita e – per principio – gratuita; l'autorità di ricorso deve accertare d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio ed assumere le prove necessarie, che vengono apprezzate liberamente; il termine ricorsuale è di 30 giorni (art. 84 LAVS e 200 OAVS);
- per le decisioni dell'IAS rese in applicazione della Legge sull'AI è applicabile l'art. 69 LAI; per la procedura sono applicabili le relative norme della legislazione sull'AVS: il termine ricorsuale è di 30 giorni;
- per le decisioni dell'IAS rese in applicazione della Legge sulle indennità giornaliera in caso di servizio militare o protezione civile è applicabile l'art. 24 LIPG; per la procedura sono applicabili le relative norme della legislazione sull'AVS: il termine ricorsuale è di 30 giorni;
- per le decisioni dell'IAS rese in applicazione della Legge sulle prestazioni complementari è applicabile l'art. 7 LPC; per la procedura sono applicabili le relative norme della legislazione sull'AVS: il termine ricorsuale è di 30 giorni;
- per le decisioni dell'IAS rese in applicazione del regime federale degli assegni familiari è applicabile l'art. 22 LFA; per la procedura sono applicabili le relative norme della legislazione sull'AVS: il termine ricorsuale è di 30 giorni;
- per le decisioni dell'IAS rese in applicazione della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione sono applicabili gli artt. 100 e 101 lett. b LADI; la procedura deve essere semplice, spedita e – salvo in caso di ricorso temerario – gratuita; l'autorità di ricorso accerta d'ufficio i fatti, valuta liberamente le prove e non è vincolata dalle conclusioni delle parti (art. 103 cpv. 4 LADI); il termine ricorsuale è di 30 giorni (art. 103 cpv. 3 LADI).

Contro le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni in applicazione del diritto federale è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. art. 85bis e 86 LAVS e 202 OAVS, art. 69 LAI, art. 24 LIPG, art. 101 lett. d LADI, art. 8 LPC e art. 22 cpv. 2 LFA).

La procedura è retta dalla Legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943²⁵.

²³ Una particolarità nel campo della LAVS è costituita dalle procedure di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro (art. 52 LAVS): contro la decisione dell'IAS, infatti, il datore di lavoro non interpone ricorso al TCA ma opposizione all'IAS medesimo (art. 81 cpv. 2 OAVS). Per "togliere" l'opposizione del datore di lavoro alla sua decisione, l'IAS deve quindi inoltrare una petizione al TCA (art. 81 cpv. 3 OAVS e art. 16-17 LTCA)

²⁴ LTCA; RL 3.4.1.1

²⁵ OG; RS 173.110

In materia di assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 96 LAVS), assicurazione invalidità (art. 81 LAI), indennità per perdita di guadagno in caso di servizio militare o protezione civile (art. 29 LIPG) e assegni familiari federali (art. 25 LFA) al computo, all'osservanza ed alla proroga dei termini, alle conseguenze dell'inosservanza ed alla restituzione dei termini si applicano gli artt. 20 a 24 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968²⁶. In materia di assicurazione disoccupazione e prestazioni complementari non è, per contro, previsto un rinvio alle norme della LPA: il computo, l'osservanza ed la proroga dei termini, le conseguenze dell'inosservanza ed la restituzione dei termini sono quindi disciplinati dagli artt. 32 a 35 OG, che sostanzialmente ricalcano le analoghe norme della LPA. Si sottolinea comunque che queste norme (della LPA e dell'OG) sono pure applicabili direttamente alla procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (DTF 105 V 106; cfr. pure DTF 110 V 36 e 102 V 242; inoltre DTF 116 V 268).

In materia di assegni familiari cantonali, la procedura a livello cantonale è retta dalla LTCA; il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 68 LAF). Si noti, comunque, che con il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 (Laps) il Consiglio di Stato ha proposto di introdurre per ogni prestazione sociale prevista dal diritto cantonale l'istituto del reclamo (cfr. art. 33 cpv. 1 Laps) prima del ricorso all'istanza giudiziaria.

Avverso le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni è unicamente aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, giacché le decisioni rese dall'IAS in questo ambito trovano fondamento nel diritto cantonale; alla procedura a livello federale si applicano, quindi, gli artt. 83 e segg. OG.

In materia di assicurazione contro le malattie, per quanto concerne le decisioni rese dall'IAS nell'ambito della partecipazione al premio di cassa malati, è avantutto previsto l'istituto del reclamo (art. 76 cpv. 1 LCAMal); avverso le decisioni su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni (art. 76 cpv. 2 LCAMal).

Alla procedura è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966²⁷: si noti, comunque, che con il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 il Consiglio di Stato ha proposto di uniformare a livello cantonale la via di ricorso – conferendo in ogni ambito la competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni – e la procedura, che sarebbe in ogni caso retta dalla LTCA.

Pure per le decisioni dell'IAS in materia di partecipazione al premio di cassa malati, avverso le sentenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni è unicamente aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, giacché le decisioni in questo ambito trovano fondamento nel diritto cantonale; alla procedura a livello federale si applicano, quindi, gli artt. 83 e segg. OG.

Contro le decisioni pronunciate dal Consiglio di amministrazione o dalla Direzione dell'IAS nei confronti dei collaboratori dell'IAS in materia di gestione del personale è dato ricorso, in prima istanza al Consiglio di Stato e, in seconda istanza, al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. **A. Grisel**, op. cit., pag. 200, no 3).

²⁶ LPA; RS 172.021

²⁷ LPAm; RL 3.3.1.1

Articolo 16 *Disposizione transitoria; collaboratori*

Questo articolo regola i principi per il passaggio dei collaboratori al nuovo IAS. Con la norma transitoria si intende adottare la procedura seguente:

- i collaboratori occupati, con rapporto di nomina, incarico o personale avventizio in virtù della LORD, presso uno degli enti che compongono la Divisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali sono tutti trasferiti al nuovo ente, costituito con questa proposta di legge, che riprende l'attuale denominazione di Istituto delle assicurazioni sociali;
- l'IAS si impegna a riassumere tutti i dipendenti in base al nuovo ordinamento, offrendo loro un posto di lavoro adeguato, rispettivamente conforme alle capacità e/o alle qualifiche professionali del singolo collaboratore. Con questo impegno si riduce in misura sostanziale il rischio di pretese pecuniarie basate sull'ordinamento del personale previgente (art. 60 LORD, artt. 18 e 18a Lstip, art. 49 cpvv. 3 e 6 Rdip); in questo senso il capoverso 3 è una norma di salvaguardia, con rischi minimi. Infatti, il trasferimento dei collaboratori non dovrebbe comportare costi supplementari per il Cantone, riservati eventuali ipotetici oneri derivanti da decisioni giudiziarie fondate sull'applicazione della LStip. Si ricorda inoltre che le spese del personale, eccettuati alcuni compiti cantonali (prestazioni complementari e assicurazione malattia), sono già attualmente a carico dell'Istituto delle assicurazioni sociali (cfr. allegato);
- il nuovo ordinamento del personale, approvato dal Consiglio di amministrazione giusta l'art. 5 lett. f) LIAS, disciplinerà il nuovo rapporto d'impiego dei collaboratori dell'Istituto delle assicurazioni sociali, ritenuto che le associazioni sindacali saranno sentite e coinvolte da parte dell'IAS al momento della preparazione del nuovo ordinamento del personale su incarico del Consiglio di amministrazione (cfr. punto 3.6.4 lett. d);
- l'azione di trasferimento sarà gestita dall'IAS in collaborazione con la Sezione delle risorse umane del DFE.

Articolo 17 *Disposizione transitoria; attivi e passivi*

Con l'entrata in vigore della LIAS gli attivi ed i passivi della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, gli attivi della Cassa cantonale per gli assegni familiari e gli attivi della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione sono trasferiti al nuovo ente.

Il cpv. 2 precisa che le spese di amministrazione antecedenti all'entrata in vigore della legge sono a carico del Cantone. Questa precisazione non crea oneri supplementari, perché queste spese sarebbero comunque state a carico del Cantone.

Il patrimonio del fondo di riserva degli assegni familiari della Cassa cantonale per gli assegni familiari dovrà pure in futuro essere usato a garanzia degli assegni familiari di base e per giovani in formazione o invalidi e per il finanziamento transitorio dell'assegno integrativo secondo l'art. 78 della legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996.

Articolo 19 *Entrata in vigore*

Le modalità di entrata in vigore della LIAS saranno definite dal Consiglio di Stato, ritenuto che sarà necessaria l'approvazione federale.

Il capoverso 2 conferisce la facoltà al Consiglio di Stato di nominare anticipatamente il Consiglio di amministrazione dell'IAS, di modo che possa preparare, come organo del costituendo ente, l'entrata in funzione del nuovo Istituto delle assicurazioni sociali.

L'allegato al disegno di legge propone le modifiche formali, soprattutto l'adeguamento delle denominazioni, alle disposizioni cantonali interessate.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni
Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

- Legge che riforma l'Istituto delle assicurazioni sociali, di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 e di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LIAS)
- Tabelle delle spese e dei ricavi d'amministrazione 1997 dell'Istituto delle assicurazioni sociali
- Cruscotto di bordo

Disegno di

LEGGE

che riforma l'Istituto delle assicurazioni sociali e di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 e di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LIAS)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- visto il messaggio 3 marzo 1999 no. 4863 del Consiglio di Stato,
- ritenuto che i termini utilizzati in tutta la legge sono da intendere sia al maschile che al femminile,

d e c r e t a:

TITOLO I - ISTITUTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI

Articolo 1

**Personalità giuridica
e sede**

¹L'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino (IAS) è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

²Esso ha sede a Bellinzona.

Articolo 2

Compiti

¹L'IAS esegue i compiti assegnati:

- a) alle casse cantonali di compensazione dalla legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti del 20 dicembre 1946 e dalle altre leggi federali;
- b) alle casse cantonali di assicurazione contro la disoccupazione dalla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982;
- c) agli uffici AI dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959;
- d) dalla legge cantonale sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996;
- e) dalle ulteriori leggi cantonali, sulla base di un mandato di prestazione.

²L'IAS può assumere altri compiti e collaborare con altri enti pubblici o privati.

Articolo 3

Organi dell'IAS

Sono organi dell'IAS:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) la Direzione;
- c) l'Organo di revisione.

Articolo 4

Consiglio di amministrazione a. Composizione, nomina e indennità

¹Il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri, di cui un Consigliere di Stato.

²Il Consiglio di Stato elegge i membri del Consiglio di amministrazione, che restano in carica quattro anni.

³Il regolamento disciplina l'ammontare delle indennità che spettano ai membri del Consiglio di amministrazione e gli altri particolari.

Articolo 5

b. Compiti

Il Consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) nomina il suo Presidente ed il suo Vicepresidente;
- b) nomina l'Organo di revisione;
- c) assume il Direttore;
- d) assume i collaboratori di Direzione su proposta del Direttore;
- e) approva l'organizzazione dell'IAS;
- f) approva le disposizioni sull'ordinamento del personale;
- g) approva le disposizioni sulla gestione finanziaria;
- h) approva le disposizioni sul funzionamento della Direzione;
- i) sorveglia la gestione dell'IAS, riservata quella direttamente sottoposta alla vigilanza della Confederazione;
- l) fissa le aliquote delle spese amministrative necessarie all'applicazione della LAVS;
- m) approva i mandati di prestazione relativi al conferimento di compiti cantonali;
- n) approva gli onorari per l'assunzione di altri compiti;
- o) approva il rendiconto annuale;
- p) partecipa, su invito dell'Autorità, alle procedure di consultazione.

Articolo 6

c. Incompatibilità

La carica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di Organo di revisione dell'IAS o Direttore o di collaboratore dell'IAS.

Articolo 7

Direzione a. Composizione

La Direzione è composta da:

- a) il Direttore;
- b) i collaboratori di Direzione.

Articolo 8

b. Compiti

La Direzione:

- a) dirige l'IAS;
- b) dirige l'IAS nell'applicazione della LAVS;
- c) dirige l'IAS nell'applicazione delle altre legislazioni federali e cantonali di sua spettanza giusta l'art. 2 della legge;
- d) dirige l'IAS nell'applicazione di altri compiti;
- e) sorveglia la gestione dell'Ufficio AI, riservata la gestione conferita al capo dell'Ufficio AI e la vigilanza della Confederazione;
- f) assume gli altri collaboratori;
- g) definisce l'organizzazione dell'IAS;
- h) definisce le disposizioni sull'ordinamento del personale;
- i) definisce le disposizioni sulla gestione finanziaria;
- l) definisce le disposizioni sul funzionamento della Direzione;
- m) tiene la contabilità dell'IAS secondo le disposizioni contabili federali valide per le casse di compensazione AVS/AI/IPG;
- n) rappresenta l'IAS verso terzi;
- o) allestisce il rendiconto all'indirizzo del Consiglio di amministrazione.

Articolo 9

Organo di revisione

L'Organo di revisione:

- a) verifica la contabilità dell'IAS;
- b) adempie ai compiti di revisione conferitigli dalla legislazione federale e cantonale;
- c) rende periodicamente conto della sua revisione al Consiglio di amministrazione, proponendo la sua approvazione e lo scarico degli organi dell'IAS.

Articolo 10

Vigilanza

¹L'IAS soggiace alla vigilanza del Consiglio di Stato per quanto non è di competenza della Confederazione.

²L'IAS sottopone annualmente al Consiglio di Stato, che li trasmette al Gran Consiglio per approvazione e scarico degli organi, il rendiconto di attività ed il rapporto di revisione.

Articolo 11

Agenzie AVS

¹In ogni comune del Cantone è istituita un'agenzia comunale AVS.

²Il Municipio nomina il gerente dell'agenzia AVS a norma della Legge organica comunale del 10 marzo 1987.

³L'IAS è organo di vigilanza delle agenzie AVS.

⁴In materia di assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti l'agenzia AVS, in particolare ha un compito di:

- a) supporto nell'affiliazione e controllo dell'obbligo di affiliazione;
- b) supporto nell'erogazione delle rendite.

Articolo 12

Responsabilità

¹Il Cantone ha diritto di regresso nei confronti dei collaboratori dell'IAS per i danni derivanti da atti illeciti da essi commessi nell'esercizio delle loro funzioni e per i danni causati intenzionalmente o per negligenza grave, violando le prescrizioni legali dei quali il Cantone deve rispondere giusta il diritto federale.

²La responsabilità per i danni cagionati dai collaboratori dell'IAS nell'adempimento dei compiti cantonali è regolata dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

³Nei limiti del capoverso 1 (compiti federali), i Comuni sono responsabili verso il Cantone dei danni causati dalle agenzie AVS. Nell'adempimento di compiti cantonali, i Comuni sono responsabili dei danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro impiegati nell'esercizio delle loro funzioni e per i danni da essi causati intenzionalmente o per negligenza grave, violando le prescrizioni legali.

I Comuni hanno diritto di regresso verso i collaboratori delle agenzie AVS.

⁴La procedura è regolata dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

TITOLO II - FINANZIAMENTO

Articolo 13

Comuni

¹I Comuni partecipano al finanziamento del contributo previsto dagli articoli 103 cpv. 2 LAVS, 78 e 78 bis LAI.

²Il contributo a carico del singolo Comune è calcolato, in base alla sua capacità finanziaria, come segue:

contributo addebitato al Cantone nell'anno di computo
----- x numero degli abitanti del Comune
numero dei cittadini residenti nel Cantone al 31 dicembre

³La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, della Legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 26 giugno 1997 e della Legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 17 dicembre 1997 non può superare il 10 per cento del gettito d'imposta cantonale per il Comune nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.

Articolo 14

Spese amministrative

Le spese amministrative dell'IAS sono coperte:

- a) dai contributi alle spese amministrative definite in virtù della LAVS e delle altre legislazioni federali che vi fanno riferimento;
- b) dal rimborso delle spese amministrative in virtù della LADI;
- c) dal rimborso delle spese amministrative in virtù della LAI;
- d) dal rimborso delle spese amministrative in virtù della LAF;
- e) dalle indennità di gestione stabilite nei mandati di prestazione;
- f) dagli onorari per altri compiti.

TITOLO III - RIMEDI GIURIDICI

Articolo 15

¹Contro le decisioni pronunciate dall'IAS è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
La procedura è retta dalla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961.

²Contro le decisioni pronunciate dal Consiglio di amministrazione o dalla Direzione dell'IAS nei confronti dei collaboratori dell'IAS è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato; avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
La procedura è retta dalla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Disposizione
transitoria
a. Collaboratori

¹I collaboratori che all'entrata in vigore della legge sono occupati, con rapporto di nomina, di incarico o di personale avventizio in virtù della legislazione sull'ordinamento degli impiegati dello Stato, presso uno degli enti che compongono la Divisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali sono trasferiti all'IAS di cui all'art. 1.

²L'IAS garantisce ai collaboratori trasferiti ai sensi del cpv. 1 un posto di lavoro adeguato.

³Eventuali oneri derivanti dal trasferimento dei collaboratori dall'ordinamento degli impiegati dello Stato al nuovo ordinamento del personale sono assunti dal Cantone secondo le disposizioni contemplate dall'ordinamento degli impiegati dello Stato.

Articolo 17

b. Attivi e passivi

¹Gli attivi ed i passivi della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, della Cassa cantonale per gli assegni familiari e della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione sono trasferiti all'IAS a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

²Le spese amministrative relative alle attività di competenza cantonale, svolte dagli enti che compongono la Divisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali sino all'entrata in vigore della presente legge, sono a carico del Cantone.

³Il fondo di riserva della Cassa cantonale per gli assegni familiari garantisce gli assegni familiari di base e per giovani in formazione o invalidi e il finanziamento transitorio dell'assegno integrativo secondo l'art. 78 della Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996.

Articolo 18

Disposizione
abrogativa

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) il Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 (RL 6.4.5.2.);
- b) la Legge d'applicazione della Legge federale sull'assicurazione invalidità del 21 giugno 1993 (RL 6.4.7.2.)

Articolo 19

Entrata in vigore

¹Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, ottenuta l'approvazione federale, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa le modalità di entrata in vigore.

MODIFICA DI ALTRE LEGGI

A. Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (RL 6.4.1.1.)

Art. 15

Richiesta

Il datore di lavoro competente presenta una richiesta scritta al competente ente preposto all'applicazione della legge.

Art. 19 cpv. 1

A. Compensazione con contributi sociali o prestazioni

¹Il competente ente preposto all'applicazione della legge non può rifiutare al datore di lavoro il rimborso dell'assegno anticipato al salariato, a causa del mancato pagamento dei contributi; è riservato il diritto di compensazione.

Art. 26 cpv. 1

B. Richiesta

¹Il titolare del diritto presenta una richiesta scritta al competente ente preposto all'applicazione della legge.

Art. 30

D. Ricerca di un'occupazione più redditizia

Il titolare del diritto deve informare l'Istituto delle assicurazioni sociali sull'esito delle ricerche di un'occupazione più redditizia.

Art. 34 cpv. 1

B. Richiesta

¹Il titolare del diritto presenta una richiesta scritta all'Istituto delle assicurazioni sociali.

Art. 38 cpv. 3

A. Pagamento dell'assegno

³L'assegno integrativo e di prima infanzia è versato al beneficiario, all'inizio di ogni mese, dall'Istituto delle assicurazioni sociali.

Art. 41

D. Obbligo di informare

Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente il competente ente preposto all'applicazione della legge, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Art. 42

E. Obbligo di dare informazioni

Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire gratuitamente tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi.

Art. 44 cpv. 2 e 3

G. Restituzione e condono

²Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui il competente ente preposto all'applicazione della legge ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

³La restituzione è condonata da parte del competente ente preposto all'applicazione della legge, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave.

Art. 48

A. Applicazione dell'ordinamento I. In generale

¹L'ordinamento degli assegni di famiglia è applicato dagli enti preposti.

²Sono enti preposti all'applicazione della legge:

- a) l'Istituto delle assicurazioni sociali;
- b) le Casse professionali per gli assegni familiari (Casse professionali).

Art. 49

(abrogato)

Art. 53

B. Compiti degli enti preposti all'applicazione della legge I. In generale

¹Agli enti preposti all'applicazione della legge spettano i seguenti compiti:

- a) la fissazione e la riscossione dei contributi;
- b) l'allestimento dell'elenco dei propri affiliati e dei beneficiari degli assegni;
- c) il pagamento degli assegni di base e per giovani in formazione o giovani invalidi;
- d) la tassazione d'ufficio e l'applicazione della procedura di diffida e di esecuzione.

²Gli enti preposti all'applicazione della legge vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni legali da parte dei datori di lavoro.

Art. 54

II. Istituto delle assicurazioni sociali

¹All'Istituto delle assicurazioni sociali compete inoltre:

- a) il calcolo ed il pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia;
- b) il controllo dell'assoggettamento di tutti i datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, sulla base delle proprie affiliazioni e di quelle comunicate dalle altre Casse professionali.

²L'Istituto delle assicurazioni sociali può demandare alle Casse professionali di compensazione AVS/AI/IPG l'esecuzione di determinati compiti amministrativi.

³Una volta all'anno almeno, l'Istituto delle assicurazioni sociali deve richiamare l'attenzione degli interessati sulle prestazioni assicurative, le condizioni del diritto e le modalità di richiesta; l'avviso viene fatto mediante pubblicazione.

Art. 55 cpv. 1

III. Enti preposti all'applicazione della legge

¹Gli enti preposti all'applicazione della legge devono presentare al Dipartimento competente, in due copie, entro il 30 giugno di ogni anno:

- a) il rapporto di gestione;
- b) i conti ed il bilancio dell'esercizio precedente;
- c) il rapporto dell'ufficio di revisione;
- d) eventuali altri documenti giustificativi richiesti dal dipartimento.

Art. 56 cpv. 1

C. Affiliazione I. Istituto delle assicurazioni sociali

¹Sono affiliati all'Istituto delle assicurazioni sociali:

- a) il Cantone, gli Enti statali e parastatali, i comuni, le Aziende municipalizzate ed i Consorzi;
- b) tutti i datori di lavoro che non sono membri di una Cassa professionale;
- c) le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e che non sono membri di una Cassa professionale.

Art. 58 cpv. 1, 2 e 4

A. Finanziamento dell'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi

¹Gli enti preposti all'applicazione della legge provvedono alla copertura dell'assegno di base e di quello per giovani in formazione o giovani invalidi, alla copertura delle spese di amministrazione ed alla costituzione di un fondo di riserva, prelevando dai loro membri contributi fissati in ragione di una percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS; il contributo è ad esclusivo carico dei datori di lavoro.

²La percentuale di contribuzione è stabilita:

- a) per le Casse professionali per gli assegni familiari, dagli organi competenti;
- b) per l'Istituto delle assicurazioni sociali, dal Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di amministrazione.

⁴L'eccedenza di ogni singolo ente preposto all'applicazione della legge è calcolata in base all'importo dell'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi indicizzato, dedotto quello dell'assegno effettivo e moltiplicato per il numero dei figli degli assicurati del medesimo ente.

Art. 59

B. Finanziamento dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia
I. Assegno integrativo

¹L'assegno integrativo è finanziato:

- a) tramite gli enti preposti all'applicazione della legge, con l'eccedenza dei contributi del datore di lavoro assoggettato, in virtù del blocco dell'indicizzazione dell'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi (artt. 16 e 23);
- b) da un contributo pari allo 0.15% del reddito soggetto all'AVS, ritenuto un limite di esenzione stabilito dal Consiglio di Stato, versato da chi esercita un'attività lucrativa indipendente al competente ente preposto all'applicazione della legge;
- c) dal Cantone.

²Gli enti preposti all'applicazione della legge partecipano, proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi, alle spese amministrative.

Art. 60 cpv. 2

II. Assegno di prima infanzia

²Gli enti preposti all'applicazione della legge partecipano, proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi, alle spese amministrative.

Art. 61 cpv. 2 e 3

III. Fondo di compensazione

²Gli enti preposti all'applicazione della legge ed il Cantone versano al Fondo di compensazione un importo annuo conformemente agli artt. 59 e 60.

³Il Fondo di compensazione è gestito dall'Istituto delle assicurazioni sociali.

Art. 64 cpv. 1

II. Scioglimento, fusione o assorbimento

¹In caso di scioglimento di una Cassa professionale per gli assegni familiari, il Fondo di riserva è versato all'Istituto delle assicurazioni sociali.

Art. 67 cpv. 3

C. Contravvenzioni

³La procedura è regolata dalle norme della Legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994 (RL 3.3.3.4.).

Art. 68

A. Decisioni degli enti preposti all'applicazione della legge

Contro le decisioni pronunciate dagli enti preposti all'applicazione della legge è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla loro intimazione.

Art. 69 cpv. 1

B. Controversie fra gli enti preposti all'applicazione della legge e fra di essi ed i loro affiliati

¹Le controversie fra gli enti preposti all'applicazione della legge e quelle fra di essi e i loro affiliati, relative all'affiliazione, sono decise dal Dipartimento competente.

Art. 78 cpv. 1

Finanziamento transitorio e sussidiario dell'assegno integrativo

¹L'Istituto delle assicurazioni sociali, tramite il fondo di riserva per gli assegni familiari, ed il Cantone garantiscono annualmente in ragione del 50% ciascuno l'eventuale fabbisogno scoperto per il finanziamento dell'assegno integrativo, fino a quando il blocco dell'indicizzazione dell'assegno di base e per giovani in formazione o giovani invalidi non raggiunge il 5% del rincaro.

B. Legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 16 dicembre 1997 (RL 6.4.5.3.)

Art. 5

A. Istituto delle assicurazioni sociali

¹Il Consiglio di Stato vigila sull'applicazione della legge.

²L'applicazione della legge è affidata all'Istituto delle assicurazioni sociali, sulla base di un mandato di prestazione.

Art. 6

B. Agenzia AVS

L'Istituto delle assicurazioni sociali si avvale della collaborazione delle agenzie AVS.

Art. 7

C. Richiesta

¹La richiesta di prestazioni è presentata all'Istituto delle assicurazioni sociali per il tramite della competente agenzia AVS.

²L'agenzia AVS accerta lo stato di famiglia e le condizioni di reddito e di sostanza del richiedente. Essa trasmette la richiesta di prestazioni all'Istituto delle assicurazioni sociali.

Art. 8 cpv. 1

D. Pagamento e garanzia dell'uso

¹La prestazione complementare è pagata, di regola, all'avente diritto dall'Istituto delle assicurazioni sociali. Il versamento avviene, di regola, ogni mese.

Art. 12

D. Spese amministrative

Le spese amministrative derivanti all'Istituto delle assicurazioni sociali dall'applicazione della legge sono coperte dal Cantone e definite nel mandato di prestazione.

Art. 13

E. Contabilità

¹Il Cantone anticipa all'Istituto delle assicurazioni sociali i fondi necessari al pagamento delle prestazioni complementari e la copertura delle spese amministrative.

²Le prestazioni complementari e le spese amministrative sono registrate in conti separati nella contabilità dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

Art. 14 cpv. 1

A. Autorità cantonale di ricorso

¹Contro le decisioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

C. Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (RL 6.4.6.1.)

Art. 3 cpv. 2

C. Vigilanza ed esecuzione

²Esso affida i compiti esecutivi all'Istituto delle assicurazioni sociali, sulla base di un mandato di prestazione.

D. Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (RL 10.1.4.1.)

Art. 15

Esecuzione

Sono incaricati dell'esecuzione dei provvedimenti previsti dalla LADI e dalla presente legge:

- a) l'Istituto delle assicurazioni sociali;
- b) l'Ufficio cantonale del lavoro;
- c) gli Uffici regionali di collocamento;
- d) le Commissioni tripartite;
- e) il Centro per le misure attive.

Art. 16

Abrogato.

E. Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (RL 3.4.1.1.)

Art. 1

Campo di applicazione e termini

¹La presente legge si applica ai ricorsi da presentare al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro le decisioni pronunciate:

- a) dall'Istituto delle assicurazioni sociali e dalle casse professionali di compensazione AVS/AI/IPG in virtù della legislazione federale sull'AVS;
- b) dall'Istituto delle assicurazioni sociali in virtù della legislazione federale sull'assicurazione invalidità;
- c) dall'Istituto delle assicurazioni sociali in virtù della legislazione federale e cantonale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI;
- d) dall'Istituto delle assicurazioni sociali e dalle casse professionali di compensazione AVS/AI/IPG in virtù della legislazione federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai contadini di montagna;
- e) dall'Istituto delle assicurazioni sociali e dalle casse professionali di compensazione AVS/AI/IPG in virtù della legislazione federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o protezione civile;
- f) dall'Istituto delle assicurazioni sociali, dalle casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione e dalle altre Autorità cantonali in virtù della legislazione federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza;
- g) dall'Istituto delle assicurazioni sociali e dalle casse professionali per gli assegni familiari in virtù della legislazione cantonale sugli assegni di famiglia;

- h) dagli assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), in materia di assicurazione sociale contro le malattie;
- i) dal Dipartimento delle finanze in virtù del decreto legislativo cantonale concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici;
- l) dall'istanza designata dal Consiglio di Stato nel quadro della Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).

Il ricorso è da presentare nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione.

²Contro le decisioni rese sull'opposizione interposta a norma dell'articolo 105 cpv. 1 LAINF (fatta eccezione per le decisioni concernenti l'attribuzione delle aziende e, rispettivamente, degli assicurati alle classi ed ai gradi dei tariffari dei premi) in materia di prestazioni assicurative il ricorso è da presentare nel termine di 3 mesi.

³È data petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro le decisioni:

- a) degli assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994, concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione;
- b) della Commissione amministrativa in virtù della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976¹.

La procedura, applicata per analogia, è quella prevista per i ricorsi.

Art. 16

Competenza

Le domande di risarcimento di danni previste dagli artt. 52 LAVS, 81 e 82 OAVS devono essere presentate dall'Istituto delle assicurazioni sociali o dalle casse professionali di compensazione AVS/AI/IPG al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Art. 18 cpv. 3

Ricusa

³Non possono far parte del Tribunale o della Cancelleria persone designate alla applicazione delle leggi o alla sorveglianza sull'Istituto delle assicurazioni sociali o sulle casse professionali di compensazione AVS/AI/IPG.

¹ cfr. art. 57; RL 2.5.5.1.

F. Legge concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali AVS (RL 6.4.5.4.) (nuovo titolo)

- vista la Legge che riforma e istituisce l'Istituto delle assicurazioni sociali e di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 e di applicazione alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 del (LIAS);
- visto il messaggio del Consiglio di Stato del 23 gennaio 1990;
- visto il messaggio del Consiglio di Stato del 3 marzo 1999,

Spese di amministrazione IAS per il 1998

TESTO	TOTALE	Cassa di compensazione AVS	Assicurazione invalidità	Regresso contro terzi responsabili	Cassa disoccupazione	Assegni di famiglia (base e di formazione)	Assegni di famiglia (integrativo e di prima infanzia)	Prestazioni complementari	Assicurazione malattia
Costi del personale									
Salari	10'885'127.45	4'062'527.70	2'839'944.95	97'485.70	788'930.00	7'124'10.30	5'102'42.15	828'870.30	1'044'716.35
Oneri sociali	1'887'496.00	738'925.65	501'798.30	14'077.20	132'041.20	118'728.15	85'742.50	145'625.35	150'497.65
Rimborso trasferite e altre spese	149'731.35	70'743.55	49'024.50	942.00	2'422.90	15'881.40	1'886.80	2'114.50	6'715.70
Costi per beni e servizi									
Materiale e stampati	265'002.95	135'406.15	34'226.00	2'628.10	16'319.95	11'725.00	6'675.00	27'956.35	30'066.40
Manutenzione mobili e macchine	311'785.70	226'257.90	45'644.00	1'188.80		7'425.00	7'647.35	8'849.30	14'773.35
Affitto mobili e macchine	5'000.00		5'000.00						
Programmi EDP	1'333'240.80	952'878.85	71'870.00	1'644.00		255'033.45	13'829.50		37'985.00
Gestione del sistema EDP	138'417.90	44'645.10	21'695.25		27'935.75	44'141.80			
Porti e telefoni	453'080.80	62'861.10	89'539.75	4'078.75	29'785.85	20'993.20	7'213.70	215'093.85	23'514.60
Spese esecutive	505'025.10	424'726.10				40'149.50		40'149.50	
Costi dei locali e dell'immobile									
Affitto	1'161'500.00	550'701.80	253'020.00	6'505.85	60'420.00	64'777.20	46'741.00	81'004.15	98'330.00
Pulizia, riscaldamento e illuminazione	221'892.70	108'496.95	44'175.00	2'140.95	9'501.90	15'907.00	9'317.10	15'693.00	16'660.80
Prestazioni di servizi da parte di terzi									
Indennità alle agenzie comunali	579'653.00	487'488.59						46'082.41	
Indennità alle amministrazioni fiscali	140'000.00	122'262.00					6'608.00	11'130.00	
Spese di revisione DL				449.40					
Revisione della cassa AVS	50'700.00	42'250.60				8'000.00			
Indennità per servizi da terzi	364'328.20	267'030.51	7'360.00			28'964.00	28'775.60	28'964.09	3'234.00
Ammortamenti									
Ammortamento mobili e macchine	294'735.60		289'994.60		4'741.00				
Costi amministrativi diversi									
Altre spese	208'426.05	146'269.55	4'916.80	72.25	2'800.60	8'124.00	5'807.60	8'734.40	31'700.85
TOTALE SPESE	18'955'083.60	8'443'472.10	4'258'209.15	131'213.00	1'074'899.15	1'398'342.00	730'486.30	1'460'267.20	1'458'194.70
Percentuale del totale	100.00%	44.54%	22.46%	0.69%	5.67%	7.38%	3.85%	7.70%	7.69%

Ricavi amministrativi IAS per il 1998

TESTO	Cassa di compensazione AVS = IAS	
Contributi a favore della Cassa AVS	6'762'629.80	
Contributi degli affiliati		
Ricavi patrimoniali	25'014.85	
Interessi su investimenti propri	12'079.60	
Interessi alle spese di amministrazione		
Emolumenti	23'654.10	
Diffide, multe, tassazioni d'ufficio	7'764.00	
Tasse per estratto conto CI		
Ricavi per servizi resi a terzi	6'170'513.15	1'364'442.85
Contributi per altri compiti		1'572'414.00
- Assicurazione malattia		2'000.00
- Cassa cantonale AF		730'008.15
- AF agricoli montagna		1'408'687.20
- Assegno familiare integrativo e prima infanzia		1'092'960.95
- Prestazioni complementari		
- Cassa disoccupazione		
Ricavo lavori eseguiti per terzi	204'320.45	
Indennità per spese amministrative		
Sussidi spese amministrazione AVS	271'500.00	
Indennità spese di gestione AF agricoli	14'651.00	
Indennità forfettaria disoccupazione	416'966.40	
Rimborso spese ufficio AI	4'258'209.15	
Altre entrate	284'973.9	
Risultato conto esercizio immobili	835'214.90	
TOTALE	19'287'491.30	

Nuovo statuto IAS

Cruscotto di bordo Risultati attesi

0
0
-
0

Investimento 1999-2003
Maggior spesa 1999-2003
Beneficio/risparmio 1999-2003
Beneficio annuo dal 2004
Costo annuo dal 2004

Nome progetto: Nuovo statuto dell'IAS
Consigliere di Stato delegato: On. Pietro Martinelli
Responsabile operativo: Carlo Mattazza

	A0 1999	A+1 2000	A+2 2001	A+3 2002	A+4 2003	A+n
Obiettivo perseguito						
NUOVO STATUTO IAS						
Nuova legislazione cantonale	gennaio					
Approvazione della proposta da parte della Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS	febbraio					
Messaggio licenziato dal C d S	ottobre					
Approvazione della legge da parte del G.C.	dicembre					
Approvazione della legge da parte della Confederazione		gennaio				
Nomina Consiglio di amministrazione IAS			gennaio			
Entrata in vigore della legge						
ADATTAMENTO STRUTTURA IAS						
Verifica e adeguamenti		dicembre				
Preparazione IAS		marzo				
Presentazione e negoziazione con i sindacati		giugno				
Approvazione IAS		luglio				
Approvazione sindacati		luglio				
Gestione transitoria e implementazione		dicembre				
Entrata in vigore			gennaio			
Disposizioni sulla gestione finanziaria						
Disposizioni sul funzionamento della Direzione						
MANDATI DI PRESTAZIONE						
Preparazione DOS/IAS		maggio				
Negoziazione DOS/IAS		giugno				
Firma IAS		luglio				
Firma C d S		luglio				
Approvazione G.C.		dicembre				
Entrata in vigore			gennaio			
Entrata in vigore			gennaio			
Assicurazione invalidità (Confederazione)						
CONTROLLING E MONITORAGGIO						
Verificazione spese amministrative per centro costo	gennaio					
Determinazione		maggio				
Implementazione organizzativa e informatica		dicembre				
Messa in vigore			gennaio			
Benchmarking con altre strutture						
VIGILANZA						
Dati UFAS, UFSEL, altri istituti cantonali			gennaio			
Consiglio di Stato			marzo		marzo	
Gran Consiglio			giugno		giugno	
COMMENTO						
* I benefici attesi per il Cantone corrispondono a parte di quelli previsti dal messaggio relativo al progetto di intervento sociale, dovuti alla riorganizzazione nell'erogazione delle prestazioni sociali finanziarie						

